Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 111

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 23 aprile 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 aprile 1983, n. **121.**

Proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di cui all'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prorogato con l'articolo 1 della legge 24 aprile 1982, n. 174, è ulteriormente prorogato di un anno.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 aprile 1983

PERTINI

FANFANI — ROGNONI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 22 aprile 1983.

Ripartizione del contingente GATT 1983 di carne bovina congelata.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale del 16 gennaio 1946, n. 13, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visti gli articoli 2 e 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzioni di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1954, n. 1203;

Visto il regolamento (CEE) n. 3225 del Consiglio del 23 novembre 1982 relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di carne bovina congelata della sottovoce **02.01 A II b)** della tariffa doganale comune;

Considerata l'opportunità di evitare una eccessiva polverizzazione del contingente al fine di assicurare una ripartizione adeguata sotto il profilo economico;

Tenuto conto che la funzione di approvvigionamento del mercato svolto dagli importatori induce a considerare favorevolmente l'operatività con i Paesi terzi dimostrata mediante idonea documentazione ufficiale;

Ritenuta la necessità di procedere alla ripartizione della quota del contingente comunitario assegnata all'Italia in base all'art. 2 del citato regolamento (CEE);

Decreta:

Art. 1.

Le importazioni di carni bovine congelate, nei limiti di tonnellate 14.415, assegnate all'Italia in base al regolamento (CEE) n. 3225 del 23 novembre 1982, sono subordinate alla presentazione in dogana di un certificato di importazione da richiedere al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione II, in base alle modalità previste dai regolamenti (CEE) n. 3183 del 3 dicembre 1980 e n. 2377 del 4 settembre 1980.

Art. 2.

I certificati di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno essere richiesti a seguito di specifica comunicazione di questa amministrazione con la quale verrà indicata la quota assegnata ai richiedenti ammessi.

Art. 3.

Possono partecipare alla ripartizione del contingente di cui all'art. 1 del presente decreto:

a) il Ministero della difesa il quale dovrà indicare nella domanda i nominativi ai quali sono stati trasmessi, a norma dell'art. 9 del regolamento (CEE) n. 3183 del 3 dicembre 1980, i diritti derivanti dal titolo di importazione rilasciato a fronte della quota assegnata in occasione della ripartizione del contingente GATT 1982, in quanto l'operatività relativa a queste forniture viene valutata ai sensi del successivo art. 4;

b) i comuni, i quali debbono dichiarare gli scopi per i quali intendono ottenere una assegnazione di carne bovina congelata, nonché indicare le organizzazioni o strutture pubbliche o private attraverso le quali intendono realizzare le operazioni di importazione. Essi devono indicare, altresì, i nominativi a favore dei quali, a norma dell'art. 9 del regolamento (CEE) n. 3183 del 3 dicembre 1980 sono stati trasmessi i diritti derivanti dai titoli di importazione rilasciati a fronte della quota loro assegnata in occasione della ripartizione del contingente GATT 1982, in quanto la operatività relativa a queste forniture viene valutata ai sensi del successivo art. 4:

c) gli enti comunali di consumo, i quali devono presentare, unitamente alla domanda una attestazione del sindaco, dalla quale risulti che essi sono titolari di spacci per la vendita al minuto di carni congelate. Essi devono, altresì, indicare i nominativi a favore dei quali, a norma dell'art. 9 del regolamento (CEE) n. 3183 del 3 dicembre 1980, sono stati trasmessi i diritti derivanti dai titoli di importazione rilasciati a fronte della quota loro assegnata in occasione della ripartizione del

contingente GATT 1982, in quanto la operatività relativa a queste forniture viene valutata ai sensi del successivo art. 4;

d) le cooperative e i consorzi di allevatori che esercitano attività di acquisto, di macellazione e di vendita di carne bovina. Le cooperative e i consorzi devono allegare alla domanda un certificato, rilasciato nel corso del 1983, con il quale la centrale cooperativa di appartenenza attesti l'effettiva attività svolta.

Qualora la cooperativa o il consorzio non sia iscritto ad un organismo cooperativo nazionale, in sostituzione del citato certificato, dovrà presentare una attestazione prefettizia da cui risulti l'iscrizione nel registro delle cooperative e l'attività svolta.

Gli stessi enti devono inoltre allegare alla domanda l'atto costitutivo, lo statuto e l'elenco dei soci, nonché copia della dichiarazione annuale IVA, relativa al 1982;

e) le imprese in grado di documentare di esplicare attività commerciale o industriale nel settore delle carni bovine congelate. Le imprese debbono allegare alla domanda un certificato, rilasciato nel corso del 1983 dalle competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dal quale risulti l'attività del richiedente nel settore delle carni bovine.

Dovranno, altresì, obbligatoriamente, allegare alla domanda copia della dichiarazione IVA annuale relativa al 1982.

La presentazione del certificato è richiesta anche se lo stesso sia stato presentato per altri similari contingenti, o, comunque, esibito in precedenza al Ministero del commercio con l'estero. Le domande dovranno essere sottoscritte dal titolare della ditta cui dovrà essere intestato l'atto. Qualora si tratti di società di capitali, ovvero sia stato istituito un rapporto di rappresentanza, tale rapporto dovrà essere documentato mediante una procura notarile oppure a mezzo delega, debitamente autenticata;

f) gli esercenti la vendita al dettaglio di carni bovine congelate.

Gli esercenti debbono allegare alla domanda, debitamente firmata, come alla precedente lettera *e*), un'attestazione del comune nel quale viene svolta l'attività di vendita al dettaglio, dalla quale risulti che il richiedente esercita la vendita al dettaglio delle carni bovine congelate e che l'esercizio di vendita è tuttora aperto al pubblico. Tale attestazione dovrà essere presentata in originale e conforme al modello allegato. Attestazioni difformi da quella prescritta non saranno prese in considerazione.

Inoltre, gli esercenti debbono obbligatoriamente allegare alla domanda copia della dichiarazione IVA annuale relativa al 1982.

Le copie delle citate dichiarazioni IVA dovranno recare, in calce, la seguente dichiarazione: « Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che la presente dichiarazione è conforme all'originale presentato al competente ufficio IVA ».

Tali dichiarazioni dovranno essere debitamente sottoscritte dal richiedente.

Art. 4.

Le domande presentate dalle imprese che esplichino attività commerciale o industriale, ai fini di una migliore valutazione, possono essere corredate:

dalle bolle doganali nazionali (in originale o in copia autenticata) comprovanti le importazioni di carni bovine congelate effettuate nel 1982 da Paesi terzi. Di ogni bolla deve essere, altresì, presentata copia.

La documentazione deve essere completata da una distinta, in duplice copia, firmata dal titolare dell'impresa o da un suo legale rappresentante, che deve riportare il numero delle bolle doganali, la data, la voce doganale e il codice di statistica, il tipo di carne e la quantità effettivamente importata, espressa in carne disossata, tenendo presente che 100 kg di carne con osso equivalgono a 77 kg di carne disossata,

e/o

da copie fotostatiche dei moduli A/Import (recto e verso) emessi dai vari istituti di credito abilitati, da cui risultino gli scarichi doganali effettuati esclusivamente con dichiarazioni di importazione definitiva mod. A/7 e/o A/46 emesse nel 1982 per carne bovina congelata da Paesi terzi, con esclusione quindi di tutte le operazioni « di transito » e/o « forniture di bordo » e/o « temporanea importazione » e/o similari.

Dette fotocopie dei moduli valutari dovranno essere autenticate « per copia conforme all'originale » dagli istituti bancari emittenti ed evidenziare nel « verso » gli scarichi doganali effettuati nel 1982 dalle dogane italiane.

La documentazione dovrà inoltre essere completata da una distinta, in duplice copia, redatta e firmata dall'operatore interessato e dagli istituti bancari che hanno emesso i moduli valutari.

Nella distinta dovranno essere riportati i seguenti dati:

n. e data del mod. A/Import;

Paese di origine della carne importata;

ragione e sede sociale dell'importatore italiano;

ragione e sede sociale dell'esportatore estero, beneficiario del pagamento in valuta;

tipo di carne bovina congelata importata (disossata o con osso);

la quantità espressa in kg, complessivamente scaricata per ogni modulo valutario, nel 1982 con bollette mod. A/7 e/o A/46.

Art. 5.

Le domande per partecipare alla ripartizione del contingente redatte nei modi d'uso, su carta da bollo, devono pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione II, entro trenta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

Oltre tale termine non verranno consentite integrazioni o presentazioni di documenti a corredo delle domande inoltrate a meno che non sia stata espressa riserva in domanda; in tal caso la documentazione mancante dovrà pervenire entro e non oltre i successivi quindici giorni dal termine di scadenza citato.

Art. 6.

La ripartizione del contingente verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

a) 10% pari a tonn. 1.441,5 al Ministero della difesa;

b) 15% pari a tonn. 2.162,25 ai comuni ed agli enti comunali di consumo suddiviso come segue:

1) 2/3 pari a tonn. 1.441,5 in relazione al numero degli abitanti;

2) 1/3 pari a tonn. 720,75 in relazione alle quantità di carni bovine congelate effettivamente vendute nel 1982.

In proposito, i comuni e gli enti comunali di consumo dovranno allegare alla domanda una dichiarazione del sindaco, il quale, sotto la sua responsabilità, dovrà attestare che i quantitativi di carne bovina congelata, attribuita a valere sul contingente GATT 1982, sono stati venduti al dettaglio attraverso strutture pubbliche o private;

c) 75% pari a tonn. 10.811,25, suddiviso come segue:

1) 5% pari a tonn. 540,562 alle cooperative e ai consorzi di allevatori, da attribuire nel modo seguente:

30% pari a tonn. 162,168, quale quota base ripartita in parti uguali fra tutti i richiedenti ammessi;

70% pari a tonn. 378,394, da ripartire in base all'IVA pagata alla aliquota del 15% quale risulta dal conto vendite della dichiarazione annuale;

2) 95% pari a tonn. 10.270,688, suddiviso come segue:

30% pari a tonn. 3.081,206 da attribuire in parti uguali ai richiedenti ammessi alla ripartizione;

70% pari a tonn. 7.189,482 in proporzione alla quantità di carne bovina congelata importata dai Paesi terzi nel 1982, documentata come previsto dal precedente art. 4.

Art. 7.

Le quote contingentali che dal piano di riparto risultano inferiori a tonn. 5 non saranno attribuite.

Tuttavia in caso di domande presentate da singoli soci aderenti a cooperative costituite con lo scopo di procedere ad acquisti collettivi, il quantitativo da attribuire alle cooperative stesse risulterà dalla somma delle quantità spettanti a ciascun socio comprensive delle quote di cui all'art. 6, lettera *c)*, punto 2) anche se inferiori al limite di cui al primo comma del precedente articolo.

Le domande dei singoli soci, complete della documentazione di cui all'art. 3, potranno essere presentate anche per il tramite delle cooperative cui gli stessi aderiscono. Nel caso in cui le domande vengano presentate singolarmente, i richiedenti devono, a pena di nullità, indicare le cooperative cui hanno aderito.

Le citate cooperative dovranno, comunque, esibire l'atto costitutivo, lo statuto e l'elenco dei soci, debitamente sottoscritto dal presidente.

Tutti i richiedenti devono indicare nella domanda il proprio numero di codice fiscale.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1983

Il Ministro: CAPRIA

ALLEGATO

COMUNE DI .

Si attesta che la ditta . . esercita la vendita al dettaglio di carni bovine congelate e che lo spaccio sito in via . . è tuttora aperto al pubblico.

Data e timbro .

Il sindaco

(2522)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 marzo 1983.

Approvazione e modificazione delle norme CEN concernenti le proprietà meccaniche e fisiche nonché l'infiammabilità dei giocattoli.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 46 del 18 febbraio 1983 concernente le prescrizioni per la fabbricazione e la commercializzazione nel territorio della Repubblica italiana dei giocattoli fabbricati o importati in Italia;

Visto l'art. 2 di detta legge che demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'approvazione delle norme del Comitato europeo di normalizzazione - CEN;

Considerata la facoltà del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di apportare le modifiche tecniche necessarie a dette norme;

Ritenuto che le norme CEN già pubblicate con decreto ministeriale 31 luglio 1979 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 4 settembre 1979) vengano in alcuni punti modificate per una loro migliore applicazione;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 31 luglio 1979 concernente le prescrizioni per la fabbricazione e l'introduzione di giocattoli nel territorio della Repubblica italiana è abrogato.

Art. 2.

Le norme CEN concernenti le proprietà meccaniche e fisiche nonché l'infiammabilità dei giocattoli sono approvate e modificate come in allegato al presente decreto.

Art. 3.

Tutte le indicazioni obbligatorie ai fini dell'applicazione dell'allegato al presente decreto e le istruzioni d'uso relative al prodotto devono essere riportate in lingua italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1983

Il Ministro: PANDOLFI

ALLEGATO

SICUREZZA DEI GIOCATTOLI
PROPRIETA' MECCANICHE E FISICHE

(Parte 1ª)

0 PREMESSA.

In linea di principio, i giocattoli sono concepiti e fabbricati per una categoria definita di bambini. Le loro caratteristiche corrispondono all'età, al sesso e al grado di sviluppo dei bambini e la loro utilizzazione presuppone certe attitudini.

Al di fuori dei rischi inerenti alla loro funzione e che sono evidenti (mancanza di equilibrio di un monopattino, punta degli aghi di una scatola per cucito) e nel quadro di una utilizzazione appropriata, essi non devono presentare dei rischi per la categoria di bambini prevista.

Incidenti o infortuni sono frequentemente causati dal fatto che il giocattolo è maneggiato da bambini ai quali non è destinato o è utilizzato per uno scopo diverso da quello per il quale è stato concepito.

La scelta di un giocattolo o di un gioco così come la lettura delle istruzioni deve dunque essere oggetto di attente cure da parte dei parenti o educatori; bisogna tener conto dello sviluppo mentale e fisico, del sesso e del temperamento del bambino che lo utilizza.

Il soddisfacimento dei requisiti della norma non dispensa parenti o educatori dalla responsabilità di sorvegliare il bambino durante il gioco.

1 OGGETTO.

La presente norma fissa i requisiti generali e i metodi di prova riguardanti le proprietà fisiche e meccaniche da prendere in considerazione durante la fabbricazione dei giocattoli, allo scopo di assicurare la sicurezza dell'utilizzatore quando il giocattolo venga usato nel modo indicato.

Essa ha lo scopo di ridurre il più possibile i rischi che non appaiono in modo evidente per gli utilizzatori e non tratta i pericoli inerenti che non possono essere ignorati da coloro che li sorvegliano.

2 CAMPO DI APPLICAZIONE.

La norma si applica ai giocattoli destinati ai bambini; l'età di 14 anni è stata considerata come limite della infanzia.

Regole particolari sono fissate per i giocattoli specificatamente destinati ai bambini di età minore di 36 mesi.

La norma riguarda tutti i giocattoli compresi:

— i mezzi di locomozione, i giocattoli detti scientifici, i giocattoli di lavoro (per esempio cassette semplici per costruzioni, scatole o panoplie di falegname o altri mestieri), specialmente concepiti per i bambini;
— i giocattoli utilizzati nei giardini (per esempio altalene) e modelli, giocattolo di equipaggiamenti sportivi (per esempio racchette da tennis giocattolo).

La norma non si applica ai seguenti articoli che ai fini della presente norma non sono considerati giocattoli:

— alle palle da ping pong di celluloide;
— agli ornamenti natalizi;
— agli equipaggiamenti sportivi destinati ad essere utilizzati sia collettivamente sui campi sportivi, sia individualmente in vista di un allenamento sportivo;
— agli equipaggiamenti destinati ad essere utilizzati collettivamente sui campi da gioco;
— agli equipaggiamenti nautici che possono essere utilizzati in acque profonde;
— ai battelli, gonfiabili o no, sufficientemente grandi da portare un bambino;
— ai giocattoli nautici;
— alle armi ad aria compressa;
— ai fuochi d'artificio;
— ai veicoli con motore a combustione;
— ai modelli in scala ridotta;
— alle fionde e ai lanciasassi;
— alle biciclette per le quali l'altezza della sella da terra può essere regolata in modo che risulti uguale o maggiore a 635 mm.

La norma si applica al giocattolo nel modo nel quale è posto in commercio.

Se un giocattolo deve essere montato da un bambino, i requisiti della norma non si applicano al giocattolo finito, ma a ciascuno dei suoi elementi.

Se un giocattolo deve essere montato da un adulto, i requisiti si applicano al giocattolo montato.

3. REQUISITI.

3.1. *Materiali.*

3.1.1. Fogli di plastica morbida.
I fogli di materie plastiche morbide senza supporto (per esempio utilizzati per la realizzazione di grembiali) con una superficie maggiore di 100 mm × 100 mm devono avere uno spessore minimo di 0,038 mm.

3.1.2. Legno.
Il legno non deve presentare buchi d'insetti e i nodi devono essere aderenti.
L'impiego della corteccia è ammesso solo per la realizzazione di giocattoli folcloristici (a scopo decorativo).
Questo requisito non si applica al sughero.
La superficie dei giocattoli di legno non deve essere rugosa in modo che non ci sia nessun rischio di ferite provocate da schegge.

3.1.3. Vetro.
Il vetro non deve essere utilizzato per la realizzazione di giocattoli previsti per i bambini con età minore di 36 mesi ad eccezione delle biglie per sonagli, degli occhi delle bambole e delle biglie di vetro piene.
Il vetro può essere utilizzato per la realizzazione di giocattoli per bambini maggiori di 36 mesi solo quando il suo impiego è necessario alla funzione del giocattolo (per esempio giocattoli ottici).
In caso di giocattoli scientifici e di modelli in scala ridotta per costruzioni sono ugualmente ammessi piccoli recipienti di vetro. Tuttavia per i recipienti destinati ad essere sottoposti al calore, deve essere utilizzato solo il vetro borosilicato. Quando il vetro è utilizzato i bordi devono essere arrotondati e, se necessario, protetti ad eccezione dei vetrini per microscopio.

3.1.4. Materiali per imbottitura.
I materiali per imbottitura devono essere nuovi o adeguatamente disinfettati.
I materiali per imbottitura non devono contenere alcun corpo estraneo duro e appuntito come residui metallici, chiodi, aghi, schegge di legno, di vetro o di plastica.
I granelli per imbottitura di dimensioni minori o uguali a 3 mm devono essere contenuti in un involucro interno differente dall'involucro esterno del giocattolo.

3.2. *Costruzione.*

3.2.1. Requisiti generali.

3.2.1.1. Bordi.
I bordi accessibili dei giocattoli devono essere concepiti in modo da ridurre i rischi di ferite.
I metodi seguenti sono considerati come appropriati.

— Per i bordi di lamiere sottili, cioè di spessore inferiore a 0,5 mm:
  a) i bordi possono essere ripiegati, orlati o a spirale (vedi figure).

bordo ripiegato minore di 270°
L_1 = al massimo 0,7 mm

bordo orlato fra 270 e 360°
L_2 = al massimo 1,5 mm

bordo a spirale maggiore di 360°
nessun limite per L_3

b) i bordi possono essere rivestiti da una protezione di materia plastica o pitturati.

— Per i bordi diversi da lamiere sottili, i bordi dei giocattoli metallici o di materia plastica non devono presentare bavature tali da provocare ferite.
Sono ammessi per i bambini di età maggiore di 36 mesi bordi taglienti funzionali a condizione di attirare l'attenzione dell'utilizzatore sui possibili pericoli (vedere 6.2.).

Sono considerati come bordi taglienti funzionali ai sensi del paragrafo precedente, i bordi dei particolari costruttivi destinati a servire da conduttori elettrici.

3.2.1.2. Giunti di ricoprimento.

Se lo spazio L tra il foglio di metallo e la superficie sottostante è maggiore di 0,7 mm, il bordo del foglio deve essere protetto secondo il punto 3.2.1.1.

3.2.1.3. Sporgenze.
Le estremità appuntite delle viti, chiodi ed altri mezzi di fissaggio similari utilizzati nella fabbricazione dei giocattoli non devono essere accessibili.
Le parti accessibili non devono presentare bavature.
Questi requisiti devono essere rispettati prima e dopo le prove prescritte dalla presente norma per i giocattoli in questione.

3.2.1.4. Punte e fili metallici.
I giocattoli non devono avere punte accessibili.
Questo requisito non si applica alle estremità appuntite che sono indispensabili al funzionamento o alla concezione dei giocattoli destinati ai bambini di età maggiore di 36 mesi.
I pericoli presentati da tali estremità appuntite devono essere segnalati all'attenzione degli utilizzatori (vedere 6.2.).
I fili che costituiscono l'armatura del giocattolo che sono suscettibili di diventare accessibili, devono presentare estremità arrotondate, smussate o protette in altra maniera.
I fili che possono essere piegati dal bambino durante il gioco non devono rompersi quando sono sottoposti alla prova definita al punto 4.1.

3.2.1.5. Tubi ed elementi simili rigidi.
I tubi, barre, leve o altri elementi rigidi simili, che sporgono dal corpo del giocattolo e che per loro natura, diametro o lunghezza possono presentare un pericolo per un bambino che vi cada sopra quando il giocattolo è a riposo, devono essere protetti. Se una protezione è assicurata da un elemento aggiunto, esso, sottoposto alla prova definita al punto 4.2., non si deve staccare.

3.2.1.6. Meccanismi pieghevoli.
Ogni giocattolo che possiede dei pezzi che si piegano o che scorrono deve, se esso è destinato a sopportare una massa maggiore di 2,5 kg ed ha delle parti pieghevoli o scorrevoli, avere un dispositivo di sicurezza che eviti tutti i rischi di ferite per pizzicamento.

3.2.1.7. Cerniere.
I giocattoli aventi due parti articolate per mezzo di una o più cerniere (giocattoli muniti di una porta o di un coperchio) e che presentano uno spazio tra i bordi, devono essere fabbricati in modo tale che lo spazio, lato cerniera, sia minore di 5 mm o maggiore di 12 mm qualunque sia l'angolo di apertura della cerniera.

3.2.1.8. Meccanismi di trascinamento.
I meccanismi di trascinamento (meccanismi a ingranaggi e cinghie, di carica, elettrici, a frizione, a molla, con l'esclusione dei meccanismi che fanno parte di un giocattolo da costruire o dei giocattoli trattati in 3.2.2.7.), parte integrante del giocattolo, devono essere realizzati in modo che le parti in movimento, suscettibili di ferire un bambino, non possano essere accessibili.
La protezione esterna del giocattolo deve essere tale che dopo la prova definita al punto 4.3. il meccanismo non sia mai scoperto. La forma e la dimensione delle chiavi di carica o leve di funzionamento devono essere tali che lo spazio tra la chiave o la leva e il corpo del giocattolo sia minore di 2 mm o maggiore di 12 mm.
Se le corde utilizzate per animare i meccanismi dei giocattoli destinati ai bambini di età minore ai 36 mesi hanno meno di 1,5 mm di diametro, la forza di richiamo del meccanismo non deve essere maggiore di 4,5 N.

3.2.1.9. Molle.
Le molle devono essere protette se durante l'utilizzazione le dita di un bambino possono essere pizzicate o il bambino può farsi male in qualsiasi altro modo. Per molle a spirale si deve prevedere una protezione quando lo spazio tra le due spire consecutive è maggiore di 3 mm con molla a riposo.
Per le molle elicoidali si deve prevedere una protezione quando lo spazio tra due spire può diventare uguale o maggiore di 3 mm quando la molla è sottoposta ad una forza di trazione di 40 N.

3.2.2. Requisiti applicabili a certi tipi di giocattoli.

3.2.2.1. Piccoli giocattoli ed elementi staccabili facenti parte di un giocattolo.
La più grande dimensione dei giocattoli e dei componenti staccabili dei giocattoli per bambini di età minore di 36 mesi non deve essere compresa tra 17 e 32 mm.

3.2.2.2. Giocattoli con elementi non staccabili.
Nel caso di giocattoli per bambini di età minore di 36 mesi sui quali sono riportati elementi di vetro, metallo, legno o altri materiali rigidi, questi elementi devono essere incastrati in modo tale che non possano essere presi dalle dita o dai denti del bambino o essere fissati al giocattolo in modo tale che non possano essere staccati o disfatti quando sono sottoposti a:

— una forza uguale a 50 N quando la dimensione più grande accessibile è minore o uguale a 6 mm;
— una forza uguale a 90 N quando la dimensione più grande accessibile è maggiore di 6 mm.

3.2.2.3. Giocattoli da portare alla bocca.
I giocattoli previsti per essere portati alla bocca (per esempio fischietti) e che contengono delle ance, biglie o componenti simili devono essere realizzati in modo che questi elementi non possano uscire dal giocattolo quando sono sottoposti ad una aspirazione corrispondente ad una perdita di carico di 0,1 bar attraverso il giocattolo. Questa aspirazione si applica agli orifizi suscettibili di essere portati alla bocca.

3.2.2.4. Culle, letti e passeggini.
La lunghezza libera delle corde per i giocattoli destinati a culle, letti e passeggini deve essere al massimo uguale a 300 mm. Questo requisito si applica agli elastici quando essi sono sottoposti ad una forza di 25 N, ma non agli elastici fissati da una parte e dall'altra del passeggino o della culla. Questi, sottoposti ad una forza di 25 N, non devono raggiungere una lunghezza maggiore di 750 mm e in queste condizioni la lunghezza non deve superare del 40 % la lunghezza a riposo.

3.2.2.5. Giocattoli da trascinare.
Le corde di questi giocattoli non devono comportare nodi scorsoi o attacchi suscettibili di formarli. Inoltre quelle destinate ai bambini di età minore di 16 mesi non devono avere uno spessore minore di 1,5 mm.

3.2.2.6. Giocattoli nei quali un bambino può entrare.
I giocattoli abbastanza grandi da contenere un bambino e muniti di una porta, di un coperchio o di analogo sistema di chiusura devono permettere al bambino di aprire dall'interno la porta, il coperchio o il sistema di chiusura. Un'adeguata ventilazione deve essere assicurata quando porte, coperchi o elementi analoghi sono chiusi.

3.2.2.7. Giocattoli destinati a sopportare il peso di un bambino.

3.2.2.7.1. I giocattoli mossi dal bambino e destinati a sopportarlo (per esempio tricicli, automobiline, ecc.) devono rispondere ai seguenti requisiti:

a) dopo le prove definite ai punti 4.4 e 4.5 il giocattolo non deve rompersi e deve rimanere conforme ai requisiti della norma;

b) dopo la prova definita al punto 4.6 il giocattolo non deve rovesciarsi. Questo requisito non si applica ai giocattoli a due ruote allineate (per esempio monopattini, e biciclette anche se munite di stabilizzatori;

c) i giocattoli portanti con ruote libere devono essere muniti di un dispositivo di frenatura. Dopo la prova definita al punto 4.7 il giocattolo deve rimanere immobilizzato;

d) le catene motrici devono essere protette;

e) le ruote mosse direttamente da pedali devono essere piene. Possono esservi praticate solo fessure o fori di larghezza minore o uguale a 5 mm;

f) gli spazi fra le ruote e il corpo o le parti di un giocattolo (per esempio parafanghi) devono essere minori di 5 mm o maggiori di 12 mm.

3.2.2.7.2. I giocattoli non mossi dal bambino e destinati a sopportarlo (per esempio cavalli a dondolo, scivoli da giardino, altalene a bilancia), ad eccezione delle altalene sospese, devono rispondere ai seguenti requisiti:

a) dopo la prova definita al punto 4.4 il giocattolo non deve rompersi e deve restare conforme ai requisiti della norma;

b) dopo la prova definita al punto 4.6 il giocattolo non deve rovesciarsi.
Questo requisito non si applica ai giocattoli che hanno un sistema di fissaggio al suolo (per esempio scivoli da giardino);

c) per i giocattoli da tenere all'aperto devono essere previsti degli accorgimenti per evacuare l'acqua che potrebbe eventualmente accumularsi all'interno del giocattolo.

3.2.2.7.3. Le altalene sospese devono rispondere ai seguenti requisiti:

a) dopo la prova definita al punto 4.8. l'altalena non deve rompersi e deve restare conforme ai requisiti della norma;

b) i mezzi di sospensione (per esempio corde, catene, ecc.) devono avere un diametro minimo medio di 10 mm.
I ganci di sospensione devono essere arrotolati per almeno 540°;

c) quando un dispositivo di sicurezza esiste, questo deve essere concepito in modo da evitare che il bambino cada dal sedile. I mezzi seguenti sono considerati come appropriati:
— una barra di protezione situata tra 200 e 300 mm al di sopra del sedile;
— un dispositivo di attacco del bambino al sedile;

d) l'attenzione dell'utilizzatore deve essere attirata sulla necessità di verificare regolarmente il sistema di sospensione (vedere 6.3).

3.2.2.8. Giocattoli pesanti immobili.
I giocattoli immobili aventi massa maggiore di 5 kg previsti per essere adagiati al suolo e che non sopportano il peso di un bambino non devono revesciarsi, quando essi sono sottoposti alla prova definita al punto 4.9.

3.2.2.9. Giocattoli che comportano una fonte di calore.
Tutti i giocattoli che comportano una fonte di calore non devono prendere fuoco durante il loro funzionamento.

3.2.2.9.1. Giocattoli con superficie riscaldante.

3.2.2.9.1.1. Giocattoli.
L'aumento di temperatura delle parti destinate ad essere afferrate con le mani, ad esempio manici, impugnature, ecc., non deve superare durante la prova del punto 4.10, i seguenti valori:

metallo	25°C
vetro, porcellana	30°C
materia plastica legno	35°C

L'aumento di temperatura delle altre superfici accessibili dei giocattoli non deve superare i seguenti valori:

metallo	45°C
altri materiali	55°C

3.2.2.9.1.2. Giocattoli educativi.
I giocattoli destinati ad essere utilizzati a fini educativi e che hanno le stesse funzioni degli apparecchi ad uso domestico (chiamati giocattoli funzionali) e che hanno una fonte di calore (per esempio ferro da stiro piastra riscaldante, forno, ecc.) devono rispondere ai requisiti del punto 3.2.2.9.1.1. ad eccezione delle superfici riscaldanti funzionali.
Per queste ultime, nessun valore viene dato per gli aumenti di temperatura in quanto il giocattolo deve rispondere ai requisiti applicabili agli apparecchi di cui rappresentano un modello in scala ridotta.
L'attenzione dei parenti ed educatori deve essere attirata sui pericoli che possono presentare i giocattoli educativi (vedere 6.4).

3.2.2.9.2. Macchine a vapore.

a) Per quanto concerne l'aumento di temperatura delle parti destinate ad essere toccate, si applicano i valori indicati al punto 3.2.2.9.1.1. quando la macchina a vapore è sottoposta alla prova di cui al punto 4.10.

b) La caldaia deve avere un sistema di sicurezza che impedisca l'introduzione delle dita durante il funzionamento. L'elemento di chiusura deve essere munito di una impugnatura.
Se la macchina utilizza combustibile liquido, il bruciatore deve essere fatto in modo tale che, durante la prova prevista al punto 4.11.1., il liquido non fuoriesca se non a goccia a goccia.
Se la macchina utilizza un combustibile solido essa non deve uscire dalla camera di combustione durante la prova prevista al punto 4.11.1.
Per i combustibili liquidi e solidi per macchine a vapore venduti assieme al giocattolo o separatamente deve essere previsto sull'imballaggio un avvertimento relativo ai rischi che possono comportare per il bambino (vedere 6.5).

c) La capacità della caldaia non deve essere maggiore di 200 cm³. La caldaia deve essere munita di almeno una valvola di sicurezza di materiale inossidabile non regolabile da parte dell'utilizzatore (per esempio valvola a molla). Le valvole a contrappeso non devono essere utilizzate come valvole di sicurezza.
La macchina deve essere munita di un dispositivo che indichi all'utilizzatore il livello dell'acqua nella caldaia, e deve essere costruita in modo tale da prevenire il riempimento al disopra del livello massimo previsto dal costruttore.
Dopo la prova descritta al punto 4.11.2. la pressione di servizio non deve essere maggiore di 1,5 bar. Si intende per pressione di servizio la pressione di vapore prodotta nella caldaia dopo la messa in moto della macchina a vuoto. La pressione di apertura della valvola di sicurezza non deve essere maggiore di 2 volte la pressione di servizio. La pressione di scoppio della caldaia deve essere almeno uguale a 3 volte la pressione di servizio, ma non minore del doppio della pressione di apertura della valvola di sicurezza.
Le dimensioni del serbatoio di combustibile devono essere tali che, dopo la prova definita al punto 4.11.2. la quantità d'acqua evaporata non superi l'80 % del contenuto.
Dovranno inoltre essere segnalati agli utilizzatori i potenziali pericoli che presentano le macchine a vapore (vedere 6.5).

3.2.2.10. Giocattoli a proiettili e proiettili giocattolo.

3.2.2.10.1. Nel caso di giocattoli a proiettili nei quali l'energia cinetica è determinata dalle caratteristiche del giocattolo e non dal bambino, dopo la prova definita al punto 4.12, l'energia cinetica non deve essere maggiore di 0.3 J.

3.2.2.10.2. I proiettili con forma di freccia per fucili e pistole a molla, balestre, archi e cerbottane non devono essere di metallo. Le loro estremità devono essere smussate

e protette per mezzo di una ventosa, il diametro della quale deve essere almeno uguale al maggiore dei due valori seguenti:

— 20 mm, oppure
— 3 volte il diametro massimo del corpo della freccia.
La ventosa non si deve sfilare quando è sottoposta ad una forza di 50 N.

3.2.2.10.3. Le estremità delle freccette per bambini non devono essere di metallo; sono consentite estremità munite di dischi magnetici.

3.2.2.10.4. Nel caso di giocattoli a proiettili, si deve attirare l'attenzione dei parenti ed educatori sui pericoli conseguenti all'uso di altri tipi di proiettili e sul pericolo di sparare a bruciapelo (vedere 6.6).

3.2.2.11. Imitazioni d'armi bianche.
Le imitazioni d'armi bianche (coltelli, spade, asce) non devono avere bordi taglienti e punte acuminate (vedere 6.6).

3.2.2.12. Imitazione di equipaggiamenti di protezione.
Le parti trasparenti delle imitazioni di equipaggiamenti di protezione (per esempio occhiali, maschere, oblò, ecc.) non devono rompersi dopo la prova definita al punto 4.13.
Le riproduzioni di caschi di protezione (caschi per motociclisti o elmetti da lavoro) e gli occhiali a vetri colorati devono portare un'indicazione che attiri l'attenzione di parenti ed educatori sul fatto che questi non offrono protezione (vedere 6.7).

3.2.2.13. Sonagli.
Le particelle solide messe all'interno dei balocchi per neonati o altri giocattoli simili devono essere lisce e arrotondate. Sono ammesse biglie di vetro.
Non utilizzare granuli o materiali le cui dimensioni aumentino di oltre il 5 % dopo la prova di cui al punto 4.14.
L'involucro contenente le particelle non si deve rompere quando il giocattolo è sottoposto alle prove definite ai punti 4.3 e 4.15.

3.2.2.14. Aquiloni e altri giocattoli volanti.
Nel caso di aquiloni e altri giocattoli volanti, i fili di attacco la cui lunghezza è maggiore di 3 m devono essere di materiali non metallici. L'attenzione dei parenti ed educatori deve essere attirata sul pericolo che l'aquilone tocchi le linee elettriche (vedere 6.8.).

4. METODI DI PROVA.

Salvo indicazioni contrarie di cui al punto 3, la conformità alla presente norma è verificata per mezzo di un esame visivo, di misure, di distanze, di spessori, di forze di trazione, ecc. secondo i casi.

4.1. *Flessibilità dei fili* (vedere 3.2.1.4.).

Chiudere tra due cilindri di diametro di 10 mm un filo o un'asta, piegati secondo un angolo di 60° in un senso, poi di 120° nel senso inverso e ritornare quindi alla posizione iniziale (un ciclo).
Realizzare la prova 30 volte con una frequenza di un ciclo al secondo, con arresto di 20 s ogni 10 cicli. Esaminare se il filo o l'asta si rompono.

4.2. *Strappo degli elementi di protezione* (vedere 3.2.1.5.).

Applicare sul pezzo da esaminare o una forza uguale al peso del giocattolo oppure una forza di 60 N. Verificare che l'elemento resista alla forza di strappo più elevata.

4.3. *Resistenza alle cadute* (vedere 3.2.1.8. e 3.2.2.13).

Lasciar cadere 5 volte il giocattolo da un'altezza di 85 ± 5 cm su una piastra di acciaio di 4 mm di spessore, ricoperta di un rivestimento con durezza Shore A di 75 ± 5, avente 2 mm di spessore, posta su un piano orizzontale rigido.
Esaminare se il meccanismo interno risulta accessibile e se, nel caso dei sonagli, l'involucro esterno è danneggiato.

4.4. *Resistenza statica* (vedere 3.2.2.7.1. e 3.2.2.7.2.).

Il giocattolo è sottoposto per 5 min ad un carico di 30 kg, collocato là dove il bambino si siede o si regge in piedi. Tolto il carico, verificare che il giocattolo non si sia rotto e che sia rimasto conforme ai requisiti della norma ad esso applicabili.

4.5. *Resistenza dinamica* (vedere 3.2.2.7.1.).

I giocattoli a ruote, azionati dal bambino, sono sottoposti ad un carico di 30 kg il cui baricentro sia situato a 150 mm al di sopra del sedile o a 400 mm al di sopra del piano di appoggio dei piedi. In questi casi il dispositivo sperimentale deve essere tale che le forze esercitate sui punti di appoggio corripondano all'utilizzazione del giocattolo. Il giocattolo viene spinto per tre volte, ad una velocità di 2 m/s, contro un gradino rigido di 50 mm di altezza. Tolto il carico, verificare che il giocattolo non si sia rotto e che sia rimasto conforme ai requisiti della norma ad esso applicabili.

4.6. *Stabilità* (vedere 3.2.2.7.1. e 3.2.2.7.2.).

Il giocattolo caricato come al punto 4.5 è posto in qualsiasi posizione su un piano inclinato del 10 %, verificare che il giocattolo non si ribalti.

4.7. *Frenatura* (vedere 3.2.2.7.1.).

Il giocattolo caricato come al punto 4.5 è posto su un piano inclinato del 10 % con l'asse longitudinale del veicolo parallelo alla pendenza.
Il comando di frenatura è sottoposto ad una forza di 50 N.
Verificare che il veicolo rimanga immobilizzato.
Se il comando del freno è assicurato da una impugnatura, la forza di serraggio di 50 N viene esercitata perpendicolarmente a questa impugnatura nella sua parte centrale appoggiandosi sul manubrio.
Se la frenatura è comandata da un pedale, la forza di 50 N viene applicata nel senso d'azione che produce la frenatura. Se il veicolo possiede più freni, ciascuno di questi deve essere sottoposto separatamente alla prova.

4.8. *Resistenza delle altalene sospese* (vedere 3.2.2.7.3.).

Il giocattolo viene caricato uniformemente per 1 h, sul sedile o sul punto nel quale il bambino si regge in piedi, con una massa di 200 kg oppure di 66 kg nel caso di altalene munite di un dispositivo di sicurezza che impedisce al bambino di cadere dal sedile.
Tolto il carico, verificare che nessun elemento del giocattolo si sia rotto e che l'altalena sia rimasta conforme ai requisiti della norma ad essa applicabili.

4.9. *Stabilità dei giocattoli pesanti* (vedere 3.2.2.8).

Il giocattolo è posto con tutte le parti completamente aperte e nella posizione più sfavorevole per la sua stabilità su un piano inclinato di 5°. Verificare che il giocattolo non si capovolga.

4.10. *Aumento di temperature* (vedere 3.2.2.9.1.).

Ad una temperatura ambiente di 25 ± 3 °C scaldare il giocattolo conformemente alle istruzioni di impiego con la quantità massima di carburante o, quando si tratta di un giocattolo elettrico alla potenza massima, fino all'equilibrio termico. Misurare la temperatura della superficie e calcolare l'aumento di temperatura della superficie del giocattolo.
Verificare se il giocattolo si infiamma.

4.11. *Macchine a vapore* (vedere 3.2.2.9.2.).

4.11.1. Nel caso di macchine a vapore utilizzanti combustibili liquidi riempire il bruciatore conformemente alle istruzioni del fabbricante, inclinarlo secondo tutte le direzioni rispetto all'orizzontale e verificare che il combustibile non fuoriesca. Nel caso di macchine a vapore utilizzanti combustibili solidi, riempire la caldaia conformemente alle istruzioni del fabbricante, quindi inclinare la macchina di 90° rispetto all'orizzontale secondo tutte le direzioni. Verificare che il combustibile non fuoriesca.

4.11.2. La caldaia è riempita di acqua conformemente alle istruzioni di impiego. Fissare un manometro alla bocca di riempimento, scaldare la macchina fino alla messa in marcia a vuoto, misurare la pressione di vapore corrispondente (pressione di servizio).
Con lo scarico del vapore chiuso (per esempio arresto della macchina) proseguire il riscaldamento fino alla apertura della valvola di sicurezza. Misurare quindi la pressione all'interno della caldaia in questo istante (pressione di apertura della valvola). La caldaia è scaldata fino ad ottenere una pressione di vapore corrispondente al più elevato dei due valori seguenti:
— 3 volte la pressione di servizio;
— 2 volte la pressione di apertura della valvola.
Scaldare fino al consumo totale del combustibile e misurare la quantità di acqua restante nella caldaia.

4.12. *Proiettili* (vedere 3.2.2.10).

Misurare cinque volte l'energia cinetica dei proiettili e calcolare la media aritmetica.

4.13. *Imitazioni di equipaggiamenti di protezione* (vedere 3.2.2.12).

Prelevare dal giocattolo l'elemento trasparente disponendolo, conformemente alle indicazioni della figura 3 sul supporto del dispositivo di prova in modo che tutta la parte periferica dell'elemento risulti appoggiata. Il supporto deve essere di materiale rigido e di forma adeguata all'elemento.

Dimensioni in mm

Dimensioni in mm

La prova viene effettuata a 20 ± 3 °C Lasciar cadere sulla testa del cilindro una massa di 1 kg da un'altezza di 100 mm.
Verificare se l'elemento si è rotto.

4.1.4. *Materiali di riempimento dei sonagli* (vedere 3.2.2.13)

Misurare le dimensioni lineari iniziali delle particelle. Immergerle in acqua a 20 ± 3 °C per 24 h.
Misurare nuovamente le dimensioni.

4.15. *Resistenza dei sonagli* (vedere 3.2.2.13).

Sottoporre il sonaglio collocato su una superficie orizzontale d'acciaio, alla caduta da un'altezza di 100 mm di una massa metallica di 1 kg ripartite su una superficie di 50 cm².
Esaminare se l'involucro si è rotto.

5. IMBALLAGGI.

I sacchi di materia plastica morbida utilizzati per l'imballaggio o necessari all'impiego dei giocattoli ed il cui perimetro di apertura è maggiore di 380 mm devono avere uno spessore minimo di 0,038 mm e non devono essere muniti di chiusura a spago o cordoncino e devono essere provvisti di fori di aerazione.
Si considera soddisfatto il requisito di spessore se lo spessore medio della materia plastica è misurato su una superficie di 100 mm × 100 mm e se non è minore di 0,038 mm. Questo requisito non si applica agli imballaggi di film retraibile che devono essere normalmente distrutti quando la confezione viene aperta dall'utente.

MARCATURA E ISTRUZIONI PER L'USO

6.1. Nel caso di giocattoli che possono essere pericolosi per bambini di età minore di 36 mesi (secondo i requisiti di questa norma applicabile ai giocattoli destinati ai bambini di questa età) questi giocattoli o i loro imballaggi devono portare la scritta:
« non adatta ad un bambino di età minore ai 36 mesi » oppure scritte visibili atte a sensibilizzare l'attenzione di parenti ed educatori preposti alla sorveglianza dei minori di 36 mesi.
Tale indicazione può essere tralasciata quando è evidente che il giocattolo come concezione non è destinato ai bambini di età minore ai 36 mesi.

6.2. I giocattoli che comportano delle punte o bordi taglienti (vedere 3.2.1.1. e 3.2.1.4) devono essere accompagnati da istruzioni di uso che attirino l'attenzione sul pericolo che queste punte o bordi possono presentare.

6.3. Le altalene (vedere 3.2.2.7.3) devono essere accompagnate da istruzioni di impiego che raccomandino un controllo periodico dei ganci di sospensione.

6.4. I giocattoli educativi (vedere 3.2.2.9.1.2) devono essere accompagnati da istruzioni d'uso che attirino l'attenzione sul fatto che non devono essere utilizzati se non sotto la sorveglianza di adulti.
Inoltre, il giocattolo o il suo imballaggio devono portare il medesimo avvertimento.

6.5. Le macchine a vapore (vedere 3.2.2.9.2) devono essere accompagnate da istruzioni d'uso che attirino l'attenzione sulla sicurezza di funzionamento. Inoltre bisogna attirare l'attenzione dell'utilizzatore sui rischi del magazzinaggio e dell'uso di combustibile solido o liquido venduto assieme al giocattolo o separatamente.

6.6. I giocattoli a proiettili (vedere 3.2.2.10) devono essere accompagnati da istruzioni d'uso che attirino l'attenzione sul pericolo che deriva dall'utilizzare proiettili che non siano quelli forniti o raccomandati dal fabbricante e sul pericolo di sparare a bruciapelo; per le imitazioni di armi bianche da istruzioni che indichino che non debbano essere usate contro il viso.

6.7. Le riproduzioni di equipaggiamenti di protezione per la testa (per esempio caschi, vedere 3.2.2.12) devono portare l'indicazione:
non costituisce protezione in caso di incidente.

6.8. Gli aquiloni o altri giocattoli volanti (vedere 3.2.2.14) devono portare l'indicazione:
attenzione ! non utilizzare in prossimità di linee elettriche.

SICUREZZA DEI GIOCATTOLI
INFIAMMABILITA' DEI GIOCATTOLI

(Parte 2ª)

0. PREMESSA.

La presente norma costituisce la parte 2ª (1) della norma relativa alla sicurezza dei giocattoli. Essa ha lo scopo di eliminare i giocattoli che rappresentano un elemento infiammabile pericoloso nell'ambiente che circonda il bambino.

1. OGGETTO.

La presente norma vuol fissare le categorie di materiali infiammabili proibiti per la fabbricazione di tutti i giocattoli e i requisiti relativi all'infiammabilità di alcuni giocattoli quando vengono esposti ad una modesta sorgente di infiammazione.
I metodi di prova descritti al punto 4 sono utilizzati per determinare l'infiammabilità dei giocattoli in particolari condizioni di prova. I risultati delle prove ottenute non devono essere considerati come un'informazione generale del comportamento al fuoco dei giocattoli o dei materiali quando questi sono sottoposti ad altre sorgenti di infiammazione.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE.

Vedere parte 1ª della norma.
Questa parte tratta i requisiti generali relativi a tutti i giocattoli, i requisiti particolari e i metodi di prova relativi a:
— barbe, parrucche e maschere;
— costumi da maschera (per esempio: costumi da cowboy, uniformi da infermiere);
— giocattoli concepiti in maniera tale che un bambino possa entrarvi (per esempio: tende giocattolo, teatrini delle marionette, capanni di pelli);
— giocattoli soffici a superficie pelosa.

3. REQUISITI.

3.1. *Osservazioni generali.*

Non devono essere utilizzati nella fabbricazione dei giocattoli i seguenti materiali:
— celluloide (nitrato di cellulosa) e materiali che presentano analogo comportamento al fuoco (ad eccezione del loro uso nelle vernici o pitture);
— materiali a superficie pelosa che hanno un effetto lampo (2) all'avvicinarsi della fiamma;
— i gas infiammabili utilizzati come elementi di gonfiaggio.

3.2. *Barbe, parrucche e maschere.*

3.2.1. Le barbe, le parrucche e le maschere alle quali sono fissati elementi pelosi con lunghezza libera apparente maggiore di 50 mm (3) e destinati ad entrare in contatto con la pelle, qualora risultino infiammabili (4) se sottoposti alla prova descritta nel punto 4.1., devono avere, se la propagazione avviene, un tempo di combustione (5) minore o uguale a 30 s.
Inoltre, in caso di accensione la lunghezza massima della superficie pelosa restante deve essere:
— maggiore o uguale al 50% della massima lunghezza iniziale se quest'ultima era uguale o maggiore di 150 mm;
— maggiore o uguale al 25% della massima lunghezza iniziale se quest'ultima era minore di 150 mm.

3.2.2. Le maschere che avvolgono la testa (tipo cappuccio) o che vi aderiscono fortemente (per esempio le maschere adesive), munite o meno di elementi pelosi con lunghezza libera apparente minore di 50 mm, quando vengono sottoposte alla prova del punto 4.2. devono avere un tempo di combustione minore o uguale a 10 s, con un'altezza verticale della superficie distrutta, calcolata dal punto di applicazione della fiamma, al massimo pari a 70 mm.

3.2.3. Le mezze maschere (che coprono soltanto il viso o una sua parte) attaccate in modo sommario (facili da togliere), munite o no di elementi pelosi con lunghezza libera apparente minore di 50 mm, quando vengono sottoposte alla prova del punto 4.2., devono avere un tempo di combustione di tutta la maschera, dopo l'allontanamento della fiamma, maggiore di 10 s.

3.3. *Costumi da maschera per travestimenti.*

I campioni rappresentativi dei costumi da maschera devono presentare, se sottoposti alla prova descritta nel punto 4.3., una velocità di propagazione della fiamma minore o uguale a 50 mm/s (vale a dire il tempo impiegato dalla fiamma per percorrere 500 mm del campione non deve essere minore di 10 s).

3.4. *Giocattoli concepiti in modo che un bambino possa entrarvi.*

I campioni rappresentativi dei giocattoli concepiti in modo che un bambino possa entrarvi devono avere, se sottoposti alla prova descritta nel punto 4.3., una velocità di propagazione della fiamma minore o uguale a 30 mm/s (vale a dire il tempo impiegato dalla fiamma per percorrere 500 mm del campione non deve essere minore di 17 s). I giocattoli devono consentire una uscita agevole, escludendo quindi l'uso di meccanismi di chiusura a bottoni, a cerniera lampo, ecc.

3.5. *Giocattoli soffici a superficie pelosa.*

Dopo la prova descritta nel punto 4.4., i giocattoli soffici (animali, bambole, ecc.) con superficie coperta per oltre il 50% da peli (velluti, felpa, imitazione di pelliccia, ecc.) non devono avere una velocità di propagazione della fiamma sulla superficie maggiore di 50 mm/s.
Questo requisito non si applica ai giocattoli di dimensioni massime minori o uguali a 150 mm.

4 METODI DI PROVA.

Le seguenti osservazioni generali si applicano ai punti 4.1. e 4.4.
— Ogni prova deve essere effettuata su tre giocattoli o campioni rappresentativi, salvo nel caso dei giocattoli soffici quando la prova può essere effettuata su un solo giocattolo di sufficiente grandezza e se le parti distrutte sono sufficientemente piccole.
— Se soltanto due giocattoli o campioni rispondono alle prescrizioni, si deve ripetere la prova su altri tre articoli. Se questi ultimi tre rispondono alle condizioni volute, la prova viene considerata valida.
— Ogni prova deve essere effettuata su articoli nuovi, i quali vengono posti in commercio, o su campioni di articoli nuovi. Se mediante marcatura appropriata il fabbricante indica che il giocattolo può essere lavato o pulito a secco, si deve effettuare la prova anzitutto sull'articolo nuovo e dopo che quest'ultimo ha subito cinque lavaggi o puliture effettuati conformemente alle istruzioni del fabbricante.
Qualora il fabbricante indichi che il giocattolo non è concepito per essere lavato non si procederà ad alcun lavaggio. Se non viene riportata alcuna indicazione di lavaggio il giocattolo sarà trattato prima dell'esame conformemente all'istruzione del punto 4.5.
— I giocattoli utilizzati per le prove devono essere rappresentativi di una stessa partita di giocattoli. I campioni parziali devono essere prelevati in modo da essere rappresentativi di tutto il giocattolo.
— Prima di ogni prova i campioni devono essere condizionati per almeno 7 h alla temperatura da 20 a 25°C e con umidità relativa dal 50 al 65%.
— Le prove devono essere effettuate possibilmente in apposita camera, ai fini della buona realizzazione delle prove stesse e della sicurezza del personale (6).
— La fiamma di prova è ottenuta con un bruciatore (7) a gas butano o propano e risulta dalla miscela del gas con il minimo d'aria sufficiente a darle stabilità.
La misura dell'altezza della fiamma si effettua con il bruciatore in posizione verticale.

4.1. *Prova delle barbe, parrucche e maschere con elementi pelosi di lunghezza maggiore di 50 mm.*

Misurare la lunghezza degli elementi pelosi. Disporre l'articolo verticalmente in modo che la maggiore dimensione dell'elemento peloso risulti verticale o in una posizione il più possibile vicina alla verticale.
Applicare una fiamma alta 20 mm per 2 s, sul bordo inferiore della parte pelosa del giocattolo, in modo che essa penetri nell'articolo per circa 10 mm col bruciatore in posizione verticale.
Dopo aver allontanato la fiamma, verificare se il giocattolo ha preso fuoco; in questo caso misurare il tempo di persistenza della fiamma e la minima lunghezza non distrutta degli elementi pelosi.

4.2. *Prova dei giocattoli aventi o meno elementi pelosi con lunghezza minore di 50 mm (3).*

Disporre il giocattolo verticalmente oppure, se esso presenta una superficie pelosa, in modo che il lato più lungo della parte sia in posizione verticale.
Applicare una fiamma alta 20 mm contro la superficie dell'articolo e dirigere la fiamma verso il campione per 2 s, in modo che il contatto avvenga almeno a 20 mm al disopra del bordo inferiore del campione e che la distanza tra le estremità del bruciatore e la superficie di prova sia di circa 5 mm, con bruciatore a 45°.
Dopo che la fiamma è stata allontanata, verificare se il giocattolo continua a bruciare; in questo caso misurare

il tempo di persistenza della fiamma, nonché l'altezza della superficie distrutta considerata a partire dal punto di applicazione della fiamma.
Applicare per 2 s una fiamma verticale alta 40 mm, ottenuta con un bruciatore verticale, sulla parte inferiore della provetta.
Misurare la velocità media di propagazione della fiamma tra due fili.

4.3. *Prova dei costumi da maschera e dei giocattoli concepiti in modo che un bambino possa entrarvi.*

Prelevare tre provette con dimensioni utili di 600 mm × 80 mm.
Ciascuna provetta deve contenere due fili di riferimento di cotone, distanti 500 mm: il primo filo deve essere sistemato ad almeno 50 mm dalla parte inferiore della provetta.
Sistemare la provetta in un telaio ad U munito di sporgenze, a 45° rispetto al piano orizzontale.
Applicare per 2 s una fiamma verticale alta 40 mm, ottenuta con un bruciatore verticale, sulla parte inferiore della provetta.
Misurare la velocità media di propagazione della fiamma tra due fili.

4.4. *Prova dei giocattoli soffici a superficie pelosa.*

Disporre l'articolo verticalmente. Applicare per 2 s una fiamma alta 20 mm contro la superficie del campione, in modo che il contatto venga realizzato ad almeno 20 mm al di sopra del bordo inferiore del campione e che la distanza tra l'estremità del bruciatore e la superficie di prova sia di circa 5 mm, con bruciatore a 45°.
Dopo aver allontanato la fiamma, misurare il tempo impiegato dalla fiamma per percorrere la distanza compresa tra il punto di applicazione della fiamma e l'estremità superiore del giocattolo.

4.5. Immergere il giocattolo nell'acqua corrente (20°) con un rapporto volumetrico di almeno 1 a 20 e lasciarlo immerso per dieci minuti. Sgocciolarlo e ripetere due volte il procedimento.
Immergerlo di nuovo per due minuti nell'acqua demineralizzata. Sgocciolare e seccare con metodo appropriato al giocattolo.

---

(1) La norma deve essere consultata con la premessa e i punti 1. 2. 5. e 6. della parte 1ª.
(2) Rapida propagazione della fiamma sulla superficie del pezzo.
(3) Per i peli ondulati si deve considerare la lunghezza apparente e non la lunghezza effettiva.
(4) Per infiammabilità si intende la persistenza della fiamma per un periodo di tempo di 2 s o più, dopo aver rimosso la fiamma di prova.
(5) Periodo di tempo durante il quale il giocattolo continua a bruciare dopo aver rimosso la fiamma di prova.
(6) Vedere per esempio le camere di prova descritte nelle norme NF G 07-113 e DIN 50050.
(7) Un bruciatore del tipo descritto nelle norme NF G 07-1?0, DIN 50051 e BS 5438.

(2092)

DECRETO 28 marzo 1983.

Designazione dell'Istituto italiano sicurezza dei giocattoli di Milano per collaborare con la stazione sperimentale per la seta e con la stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali e artificiali per l'espletamento dei compiti che saranno di volta in volta a queste affidati ai sensi dell'art. 4 della legge 18 febbraio 1983, n. 46.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 18 febbraio 1983, n. 46, concernente le prescrizioni per la fabbricazione e la commercializzazione nel territorio della Repubblica italiana dei giocattoli fabbricati o importati in Italia;

Visto l'art. 4 della suddetta legge che consente di designare istituti per collaborare con la stazione sperimentale per la seta e con la stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali e artificiali;

Considerato che l'Istituto italiano sicurezza dei giocattoli di Milano ha acquisito nel campo delle verifiche sulla sicurezza dei giocattoli una lunga esperienza specifica;

Ritenuto opportuno che venga messa in atto la collaborazione con la stazione sperimentale per la seta e con la stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali e artificiali;

Decreta:

Articolo unico

L'Istituto italiano sicurezza dei giocattoli di Milano è designato per collaborare con la stazione sperimentale per la seta e con la stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali e artificiali per lo espletamento dei compiti che saranno di volta in volta a queste affidati ai sensi dell'art. 4 della legge 18 febbraio 1983, n. 46.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(2093)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 31 marzo 1983.

Condizioni e modalità per la costituzione della cauzione e per il pagamento anticipato degli aiuti FEOGA in applicazione della distillazione decisa ai sensi dell'art. 15, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2144/82 del Consiglio del 27 luglio 1982 ed, in particolare, il suo art. 15, paragrafo 2;

Visto il regolamento (CEE) n. 546/83 della commissione del 9 marzo 1983 « che stabilisce le norme relative ad una distillazione di vino da tavola a norma dell'art. 15, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79 »;

Considerato che gli articoli 11 e 19 del citato regolamento (CEE) n. 546/83, prevedono che gli aventi diritto possono richiedere il pagamento anticipato degli aiuti previa costituzione di una garanzia fornita da un istituto rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro di appartenenza dell'organismo di intervento e nella misura prevista dall'art. 7, secondo comma, del regolamento medesimo;

Considerata la necessità di fissare i criteri per la costituzione di detta cauzione e di stabilire le condizioni alle quali il detto pagamento anticipato può essere corrisposto al distillatore;

Decreta:

Articolo unico

Il pagamento degli aiuti FEOGA di cui all'art. 7 del regolamento (CEE) n. 546/83, viene effettuato, nella misura prevista dal secondo comma dell'articolo medesimo, su esplicita richiesta degli aventi diritto, anteriormente all'espletamento dei controlli presso l'organismo di intervento — AIMA — non appena il richiedente presenti un documento comprovante l'avvenuta costituzione a favore dell'AIMA di una cauzione dell'importo pari al 110% dell'aiuto di cui chiede il pagamento.

Tale cauzione viene costituita sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito, che risponda ai requisiti di cui all'art. 54 del regio decreto 29 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, oppure mediante polizza assicurativa di istituti di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348.

La cauzione deve aver durata non inferiore a mesi dodici prorogabile per altri sei mesi ed, eventualmente, per altri sei mesi se non sono stati effettuati i controlli.

La cauzione viene svincolata con l'osservanza delle condizioni e delle modalità stabilite nei regolamenti comunitari citati nelle premesse, dopo che sono stati effettuati i controlli sulla esistenza del diritto all'aiuto del quale si chiede il pagamento.

Qualora, a seguito degli eseguiti controlli, si accerti la insussistenza parziale o totale del diritto all'aiuto, la cauzione viene proporzionalmente incamerata secondo la regolamentazione comunitaria in materia.

In tal caso l'AIMA, ferma restando l'applicazione delle altre sanzioni di legge, ha diritto di esigere gli interessi al tasso bancario corrente sulle somme indebitamente riscosse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1983

Il Ministro: MANNINO

(2449)

DECRETO 31 marzo 1983.

Aggiunta di un rivelatore ai vini da tavola destinati alla distillazione di cui all'art. 15, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2144/82 del Consiglio del 27 luglio 1982 ed, in particolare, il suo art. 15, paragrafo 2;

Visto il regolamento (CEE) n. 546/83 della commissione del 9 marzo 1983 « che stabilisce le norme relative ad una distillazione di vino da tavola a norma dello art. 15, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79 » ed, in particolare, il suo art. 23;

Ritenuta la necessità di prevedere l'aggiunta di un rivelatore ai vini da tavola destinati alla distillazione di cui al citato regolamento (CEE) n. 546/83 al fine di garantire l'avvio degli stessi alla predetta distillazione;

Decreta:

Art. 1.

I vini da tavola destinati alla distillazione di cui al regolamento (CEE) n. 546/83 del 9 marzo 1983, citato nelle premesse, devono essere addizionati con 10 grammi di cloruro di litio per ogni quintale di prodotto prima di essere estratti dalle cantine o dai depositi in cui sono detenuti.

Art. 2.

Il cloruro di litio, da addizionare ai vini da tavola di cui al precedente articolo, prima di essere aggiunto ed accuratamente mescolato alla massa, deve essere sciolto in una parte del prodotto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1983

Il Ministro: MANNINO

(2438)

DECRETO 31 marzo 1983.

Procedura per il pagamento del prezzo minimo di acquisto dei vini da tavola da parte del distillatore e per il versamento dell'aiuto da parte dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2144/82 del Consiglio del 27 luglio 1982 ed, in particolare, il suo art. 15;

Visto il regolamento (CEE) n. 546/83 della commissione del 9 marzo 1983 che stabilisce le norme relative alla distillazione dei vini da tavola di cui all'art. 15, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79;

Attesa l'opportunità di semplificare, per quanto possibile, gli adempimenti amministrativi dell'AIMA stabilendo che gli aiuti comunitari vengano versati soltanto ai distillatori;

Ritenuta la necessità di prevedere che il prezzo minimo garantito ai produttori sia versato entro termini analoghi a quelli normalmente praticati nelle vendite commerciali;

Decreta:

Articolo unico

Il pagamento del prezzo minimo di acquisto dei vini da tavola ed il versamento degli aiuti comunitari della distillazione prevista dall'art. 15, paragrafo 2, del regola-

mento (CEE) n. 337/79 vengono effettuati secondo la procedura di cui all'art. 9 del regolamento (CEE) n. 546/83 della commissione del 9 marzo 1983.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1983

Il Ministro: MANNINO

(2451)

DECRETO 31 marzo 1983.

Modificazione al decreto ministeriale 10 novembre 1982 relativo all'acquisto da parte dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo dei prodotti ottenuti dalle distillazioni dei vini da tavola di cui agli articoli 11 e 12-bis del regolamento (CEE) n. 337/79.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL TESORO, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DELLA SANITÀ

Visto il decreto interministeriale del 10 novembre 1982 relativo alla determinazione dei prezzi di acquisto, delle caratteristiche qualitative e dei quantitativi dei prodotti delle distillazioni dei vini da tavola acquistabili dalla Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) nella seconda parte del terzo anno di applicazione del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge n. 338 del 18 luglio 1980;

Attesa la necessità di indicare tra le caratteristiche qualitative dell'alcool buon gusto che potrà essere acquistato dall'AIMA anche quella relativa alla percentuale massima consentita di alcoli superiori;

Decreta:

Articolo unico

Il quarto comma dell'art. 2 del decreto interministeriale 10 novembre 1982, in corso di pubblicazione, è sostituito dal seguente:

« Le sostanze estranee contenute in 100 centimetri cubi di alcole anidro non dovranno superare i seguenti limiti:

alcool metilico in volume: cc 0,125 %;
acidità, in acido acetico: mg 1,5 %;
esteri, in acetato di etile: mg 8 %;
aldeidi: mg 2,5 %;
alcoli superiori: mg 4,5 %;
furfurolo « F »: non rilevabile.

La colorazione con il saggio al permanganato, eseguito secondo il metodo di Allen, deve permanere almeno 15 minuti primi ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1983

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro del tesoro
GORIA

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
REBECCHINI

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

(2450)

DECRETO 12 aprile 1983.

Modificazioni al decreto ministeriale 29 settembre 1979 concernente la concessione a prezzo ridotto di latte e prodotti lattiero-caseari agli alunni degli istituti scolastici in applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1080 del Consiglio del 17 maggio 1977 e n. 1598 della commissione del 15 luglio 1977, e loro successive modificazioni.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto 29 settembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 6 ottobre 1979, modificato da ultimo dal decreto ministeriale 22 giugno 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 7 luglio 1982, concernente la concessione a prezzo ridotto di latte e prodotti lattiero-caseari agli alunni degli istituti scolastici in applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1080 del Consiglio del 17 maggio 1977 e n. 1598 della commissione del 15 luglio 1977, e loro successive modificazioni;

Considerata la necessità di emanare disposizioni integrative per consentire ad altri prodotti, nel contempo immessi sul mercato nazionale, di beneficiare del contributo comunitario di cui all'art. 1, paragrafo 2, del citato regolamento (CEE) n. 1080;

Considerata l'opportunità di estendere il beneficio comunitario agli istituti che effettuano corsi di recupero o altre attività successivamente alla chiusura dell'anno scolastico;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 1 del decreto ministeriale 29 settembre 1979 è aggiunto il seguente prodotto: « Latte semiscremato ».

Art. 2.

All'art. 2 del decreto ministeriale 29 settembre 1979 è aggiunto il seguente comma:

« Gli istituti scolastici che effettuano corsi estivi di recupero o altre attività posteriormente alla chiusura dell'anno scolastico possono effettuare la distribuzione dei prodotti previsti al precedente art. 1 anche nei periodi suindicati.

Art. 3.

L'allegato 1 del decreto ministeriale 29 settembre 1979 è così sostituito:

Descrizione prodotti	Quantità giornaliera pro-capite (gr)	Quantità giornaliera massima pro-capite (art. 6) (gr)	Entità del contributo dal 1° giugno 1982 espresso in lire/kg
Latte intero pastorizzato o sottoposto a trattamento UHT	257,5	515	388,76
Latte intero con aggiunta di cioccolato, pastorizzato o sterilizzato o sottoposto a trattamento UHT e contenente in peso almeno il 90 % di latte intero	257,5	515	388,76
Yogourt al latte intero .	257,5	515	388,76
Yogourt allo zucchero, al cioccolato o alla frutta, contenente in peso almeno l'85 % di latte intero	257,5	515	388,76
Latte semiscremato	257,5	515	224,28
Latte semiscremato con aggiunta di cioccolato o aromatizzato, pastorizzato o sterilizzato o sottoposto a trattamento UHT, contenente in peso almeno il 90 % di latte semiscremato	257,5	515	224,28
Yogourt al latte semiscremato .	257,5	515	224,28
Yogourt allo zucchero, al cioccolato o alla frutta contenente in peso almeno l'85 % di latte semiscremato	257,5	515	224,28
Formaggi freschi e formaggi fusi aventi tenore, in peso, di materia grassa nella sostanza secca uguale o superiore al 40 %	57	114,4	1.749,43
Formaggi aventi tenore, in peso, di materia grassa nella sostanza secca uguale o superiore al 45 %	25,7	51,5	3.887,62
Grana Padano	25,7	51,5	3.887,62
Parmigiano Reggiano .	23,4	46,8	4.276,38

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1983

Il Ministro: MANNINO

(2448)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 aprile 1983.

Emissione di buoni del tesoro poliennali 17%, di scadenza 1° maggio 1985.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 e l'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, riguardanti, fra l'altro, la facoltà del Ministro del tesoro di emettere, in ciascun anno, buoni del Tesoro poliennali con l'osservanza della legge 27 dicembre 1953, n. 941 e, in quanto applicabile, del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito in legge dalla legge 23 febbraio 1958, n. 84;

Vista la legge 23 dicembre 1982, n. 933, concernente autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1983;

D'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, giusta nota n. DG/CO/2/3/000774, del 20 aprile 1983;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 17 % di scadenza 1° maggio 1985, per un importo massimo, in valore nominale, di lire 2.500 miliardi, ripartiti in serie di 10 miliardi di lire ciascuna, da destinare a sottoscrizioni in contanti. L'interesse annuo del 17 % è pagabile in due semestralità posticipate al 1° novembre e al 1° maggio di ogni anno di durata dei buoni.

Il prezzo di emissione è stabilito in L. 99,75 per ogni cento lire di capitale nominale dei buoni.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali 17 %, di scadenza 1° maggio 1985, sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale e da titoli nominativi che possono rappresentare il capitale nominale di uno o più buoni al portatore, anche di serie differenti, sino all'importo di 10 miliardi di lire.

I buoni al portatore, per ciascuna serie, hanno numerazione progressiva.

I buoni nominativi hanno numerazione progressiva propria e recano l'indicazione del capitale nominale che rappresentano per ciascuna serie.

In sede di emissione saranno rilasciati soltanto buoni al portatore.

I segni caratteristici dei buoni al portatore e nominativi saranno stabiliti con successivi decreti.

Art. 3.

I buoni del Tesoro poliennali 17 % - 1° maggio 1985 ed i relativi interessi sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamenti di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali 17 % - 1° maggio 1985, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° maggio 1983 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Le cedole dei citati buoni del Tesoro poliennali 17 % - 1985 al portatore sono accettate in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato in qualsiasi periodo del semestre precedente la scadenza di esse.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione è affidata alla Banca d'Italia.

Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 2 maggio 1983 e termineranno il giorno 11 dello stesso mese salvo chiusura anticipata e con riserva di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare delle sottoscrizioni raccolte risulta superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1.

I rapporti conseguenti saranno regolati mediante apposita convenzione da stipulare tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia.

Per il collocamento dei buoni la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende e di istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'ammontare nominale dell'emissione di cui al presente decreto, una provvigione di collocamento dell'uno per cento contro rilascio di apposita ricevuta all'atto dei versamenti alle sezioni di tesoreria del controvalore in contanti del capitale nominale sottoscritto. Tale provvigione sarà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia.

L'ammontare della provvigione e dei dietimi di cui al successivo art. 6 sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria tra i « pagamenti da regolare ».

Art. 6.

Il versamento relativo alle sottoscrizioni sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di tesoreria provinciale di Roma in una o più soluzioni entro il 20 maggio 1983 per il controvalore del capitale nominale dei buoni sottoscritti, unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato, in ragione del 17 % annuo, per il periodo dal 1° maggio 1983 al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà per detti versamenti apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi titoli.

Art. 7.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro il 10 giugno 1983 i quantitativi per taglio dei buoni al portatore sottoscritti da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 8.

Sui buoni al portatore è ammessa la riunione, a semplice richiesta dell'esibitore, dei titoli appartenenti alla medesima serie; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente, i buoni nominativi potranno su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

Art. 9.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tassa sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 10.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1983
Registro n. 18 Tesoro, foglio n. 309

(2483)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 9 marzo 1983.

Impegno della somma di L. 3.642.978.140 a favore della regione Basilicata ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento (residui 1980).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 23 dicembre 1982, n. 933, d'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio, per l'anno 1983;

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, che approva il bilancio di previsione dello Stato, per il 1980 ed il bilancio pluriennale 1980-82;

Visto l'art. 113 della legge 28 marzo 1979, n. 88;

Visto il proprio decreto del 4 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1980, registro n. 1, foglio n. 174, con il quale è stata impegnata, fra l'altro, la somma di L. 213.279.000, a favore della regione Basilicata, quale anticipo del 5 %, per il secondo programma triennale 1978-80;

Vista la dichiarazione n. 624 del 27 gennaio 1983, resa dall'Assessore competente della regione Basilicata, con la quale si chiede la erogazione dell'importo di L. 3.642.978.140, relativamente al programma 1978-80;

Vista la nota del Ministero del bilancio e della programmazione economica n. 3/1143 del 4 febbraio 1983;

Vista la successiva dichiarazione dell'assessore competente della regione Basilicata n. 1267 del 22 febbraio 1983, con la quale si precisa che la somma di lire 3.642.978.140, sopra indicata, va riferita all'esercizio 1980;

Considerato che l'importo richiesto trova copertura nei fondi ancora disponibili a favore della regione Basilicata, per il 1980;

Decreta:

Art. 1.

A favore della regione Basilicata è impegnata la somma di L. 3.642.978.140, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1983, in conto residui 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1983

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1983
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 146

(2369)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 marzo 1983.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. Mare nostro II, già in liquidazione volontaria, in Ercolano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria effettuata nel novembre 1981 nei confronti della Società cooperativa Mare nostro II, in liquidazione volontaria, con sede in Ercolano (Napoli), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa Mare nostro II a r.l., in liquidazione volontaria, con sede in Ercolano (Napoli), costituita per rogito notaio Michele Di-Liegro in data 20 giugno 1968, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il rag. Giulio Lupoli, nato a Napoli il 17 dicembre 1930, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1983

p. *Il Ministro*: LECCISI

(2371)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 1° dicembre 1982, n. **1168.**

Approvazione del nuovo statuto della Cassa per la formazione della proprietà contadina, in Roma.

N. 1168. Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, viene approvato il nuovo statuto della Cassa per la formazione della proprietà contadina, in Roma, istituita con decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1983
Registro n. 4 *Agricoltura, foglio n.* 254

DECRETO 22 dicembre 1982, n. **1169.**

Autorizzazione alla Fondazione per l'insegnamento enologico ed agrario, in Conegliano, a vendere un immobile.

N. 1169. Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, la Fondazione per l'insegnamento enologico ed agrario, in Conegliano (Treviso), viene autorizzata, a seguito dell'approvazione da parte del comune di Conegliano della variante al piano regolatore generale con la trasformazione del terreno agricolo, qui appresso descritto, in area edificabile, ad alienare un terreno in comune di Conegliano, denominato « Podere Ferrera », situato fra viale Italia, viale A. Volta e il canale Ferrera, per una superficie complessiva di Ha 1.63.32, censito nel nuovo catasto terreni del comune di Conegliano, foglio 22, partita 1118, mapp. 87 di Ha 0.17.48, mapp. 99 di Ha 0.16.30, mapp. 1003 di Ha 1.29.54, al prezzo base di L. 800.000.000. Il ricavato della vendita verrà destinato all'acquisto di un terreno agricolo di pari superficie, ad opere di consolidamento del patrimonio immobiliare della fondazione, al potenziamento delle strutture dell'azienda agricola annessa alla fondazione stessa ed alla estinzione di passività finanziarie.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1983
Registro n. 19 *Istruzione, foglio n.* 22

DECRETO 29 dicembre 1982, n. **1170.**

Modificazione allo statuto dell'Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato, in Roma.

N. 1170. Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, viene approvata la modificazione all'art. 14 dello statuto dell'Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato, in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1981, n. 383.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1983
Registro n. 2 *Industria, foglio n.* 181

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale del 12 novembre 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Ceprano (Frosinone) è prolungata per un trimestre (dal 1° aprile 1980 al 29 giugno 1980).

Con decreto ministeriale del 13 novembre 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Ceprano (Frosinone) è prolungata per un trimestre (dal 30 giugno 1980 al 27 settembre 1980).

(2459)

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto 31 marzo 1983, la società cooperativa edilizia ed agricola moderna « Flaminia » fra operai, artigiani, impiegati ex combattenti e reduci della zona Calcinelli di Saltara (Pesaro) e di quella limitrofa, in Saltara (Pesaro), costituita per rogito notar Pietro Fanelli il 25 febbraio 1951, repertorio n. 18265, registro società n. 919, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Giuliano Palazzi.

Con decreto 6 aprile 1983 la società cooperativa Consorzio fra cooperative edilizie « Lepanto » Società cooperativa a r.l., in Marino (Roma), costituita per rogito avv. Alfredo Bandini il 9 febbraio 1976 rep. n. 103414, reg. soc. n. 2107 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1983 la società cooperativa « Consorzio edilizio Pastrengo Società cooperativa a r.l. », in Torino, costituita per rogito dott. Luigi Orzi coad. temporaneo dott. Antonio Maria Marocco il 9 novembre 1976 repertorio n. 37193, reg. soc. n. 2215/76 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1983 la società Cooperativa « Consorzio edilizio Alfa coop. Società cooperativa a r.l. », in Roma, costituita per rogito dott. Antonio Ferdinandi coadiutore temporaneo dott. Vincenzo Forleo il 12 novembre 1976 rep. n. 265467, reg. soc. n. 4826/76 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1983 la società cooperativa « Consorzio Alberghi ristoranti e colonie Soc. coop. a r.l. », in Modena, costituita per rogito dott. Ennio Giannotti il 17 novembre 1961 rep. n. 8449/3096, reg. soc. n. 4008 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(2460)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni: 6% garantite dallo Stato s.s. diciottennale; 6 % s.s. Legge 30 dicembre 1960, n. 1676; 6 % s.s. Piano per lo sviluppo dell'agricoltura; 6 % garantite dallo Stato serie speciale B; 7 % s.s. Piano per lo sviluppo dell'agricoltura; 7% garantite dallo Stato serie speciale B.

Si notifica che il giorno 10 maggio 1983 con inizio alle ore 9 si procederà, presso il servizio amministrazione mutui e titoli del Consorzio di credito per le opere pubbliche in via San Nicola da Tolentino, 5, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° luglio 1983:

1) 6% GARANTITE DALLO STATO S.S. DICIOTTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 18 titoli di L. 50.000
» 15 titoli di » 250.000
» 169 titoli di » 500.000
» 89 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 178.150.000.

2) 6 % S.S. LEGGE 30 DICEMBRE 1960, N. 1676:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 20 titoli di L. 50.000
» 10 titoli di » 250.000
» 15 titoli di » 500.000
» 1.714 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.725.000.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 110 titoli di L. 500.000
» 475 titoli di » 1.000.000
» 147 titoli di » 5.000.000
» 110 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.365.000.000.

3) 6% S.S. PIANO PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA:

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 2.870 titoli di L. 50.000
» 868 titoli di » 250.000
» 1.329 titoli di » 500.000
» 2.651 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.676.000.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:

n. 1.789 titoli di L. 50.000
» 3.198 titoli di » 100.000
» 1.055 titoli di » 250.000
» 3.152 titoli di » 500.000
» 7.696 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 9.945.000.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:

n. 1.664 titoli di L. 50.000
» 3.743 titoli di » 100.000
» 1.122 titoli di » 250.000
» 3.016 titoli di » 500.000
» 10.650 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 12.896.000.000.

4) 6 % GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE B:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 65 titoli di L. 50.000
» 19 titoli di » 100.000
» 42 titoli di » 500.000
» 33 titoli di » 1.000.000
» 2 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 69.150.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 10 titoli di L. 50.000
» 8 titoli di » 250.000
» 40 titoli di » 500.000
» 31 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 53.500.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 6 titoli di L. 500.000
» 16 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 19.000.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

n. 7 titoli di L. 50.000
» 6 titoli di » 250.000
» 8 titoli di » 500.000
» 58 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 63.850.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n. 7 titoli di L. 50.000
» 6 titoli di » 250.000
» 14 titoli di » 500.000
» 43 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 51.850.000.

5) 7 % S.S. PIANO PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA:

Emissione 2ª - 1ª tranche:

Estrazione a sorte di n. 9 serie di L. 1.000.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 9.008.100.000.

Emissione 2ª - 2ª tranche:

Estrazione a sorte di n. 4 serie di L. 1.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 7.600.000;

Emissione 2ª - 3ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 9 serie di L. 1.073.950.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 9.665.550.000.

6) 7 % GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE B:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 12 titoli di L. 50.000
» 10 titoli di » 250.000
» 19 titoli di » 500.000
» 12 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 24.600.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 1 titolo di L. 50.000
» 214 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 214.050.000.

Totale generale L. 49.962.400.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico. Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

(2490)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso relativo alla pubblicazione di bandi di concorso a posti del ruolo tecnico professionale

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale-concorsi), n. 3, in data 13 aprile 1983, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro per la tecnica frutticola - Bologna;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studi geominerari e mineralurgici - Cagliari;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studi geominerari e mineralurgici - Cagliari;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per la tecnologia dei materiali metallici non tradizionali - Cinisello Balsamo;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro per lo studio della fisiologia dei mitocondri - Padova;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto CNUCE - Pisa;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di fisiologia clinica - Pisa;

concorso pubblico, per esami, ad un posto di agente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di fisiologia clinica - Pisa;

due concorsi pubblici, per titoli ed esami, a complessivi tre posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto per le applicazioni del calcolo «M. Picone» - Roma;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al servizio trasferimento innovazione brevetti: normativa tecnica - Roma.

(2422)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli e per esami, a quaranta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvato con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 8 marzo 1958, n. 233 e la legge 27 ottobre 1963, n. 1431, sul riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali della Aeronautica militare;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1971, n. 1302, concernente le modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, sui documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, concernente modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli del l'Aeronautica militare;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio n. 80;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione dei limiti di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1982, n. 955, concernente le disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta di bollo.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per tittoli e per esami, a quaranta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo della Arma aeronautica, ruolo servizi, così ripartiti:

a) trentadue posti riservati agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo servizi di complemento in ferma biennale (art. 40 della legge n. 574 del 20 settembre 1980) che alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso non abbiano superato il 27° anno di età;

b) otto posti riservati:

agli ufficiali di complemento in servizio (che abbiano ultimato il servizio di prima nomina) e in congedo, che alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso non abbiano superato il ventisettesimo anno di età;

ai marescialli, ai sergenti maggiori ed ai sergenti che alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso non abbiano superato il trentaseiesimo anno di età.

I limiti di età di cui sopra sono aumentabili:

di un anno nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili tra di loro purché, complessivamente, non venga superato il quarantesimo anno di età.

I marescialli con anzianità di grado inferiore a due anni, i sergenti maggiori ed i sergenti aspiranti ai posti di cui alla lettera *b*) devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di abilitazione magistrale, di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico o per geometri; diploma di licenza liceale rilasciato dalla sezione classica, scientifica o moderna della Scuola europea, diploma di maestro d'arte integrato dal corso biennale d'arte applicata di cui alla legge 14 settembre 1970, n. 692, di maturità artistica, di maturità classica, di maturità professionale, di maturità scientifica, di ragioniere e perito commerciale, di perito aeronautico rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508, di perito aziendale e corrispondente in lingue estere, di perito per il turismo.

Qualora i posti di cui alla lettera *a*) del presente articolo non venissero ricoperti, in tutto o in parte, per mancanza di candidati idonei, gli stessi potranno essere devoluti in aumento a quelli di cui alla lettera *b*) e viceversa.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00185 Roma, secondo lo schema riportato nell'allegato 2 del presente decreto, dovranno essere presentate o fatte pervenire entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, direttamente al Ministero.

I militari in servizio e gli ufficiali in congedo hanno altresì l'obbligo di trasmettere, nel termine suddetto, copia della domanda, in carta semplice, rispettivamente ai comandi di appartenenza o al competente comando di regione aerea.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine predetto, presentare le domande alla competente autorità diplomatica o consolare.

Le domande non conformi alle disposizioni relative all'imposta di bollo, saranno inoltrate, per la loro regolarizzazione, al competente ufficio del registro, salvo quanto disposto dallo art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1982, n. 955, in ordine alle soprattasse per omesso o insufficiente pagamento dell'imposta.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

matricola, grado, cognome e nome;

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate ed i provvedimenti penali in corso per delitti non colposi;

il titolo di studio posseduto con l'indicazione della data di conseguimento e della denominazione dell'istituto e sede;

l'ente presso il quale prestano servizio;

gli eventuali corsi di specializzazione, frequentati in Italia o all'estero, relativi a campi di attività aeronautica e attinenti ai compiti logistico-operativi devoluti agli ufficiali del ruolo servizi dell'Arma aeronautica;

di accettare, in caso di nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo, qualsiasi destinazione di servizio.

Nel caso che i candidati abbiano diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovranno farne menzione nella domanda di ammissione al concorso precisando eventualmente il numero dei figli.

Nella domanda i candidati dovranno, inoltre, indicare il recapito presso il quale desiderano ricevere le comunicazioni relative al concorso, con l'indicazione del codice di avviamento postale ed, eventualmente, del numero telefonico. Gli stessi, se non coniugati, dovranno, altresì indicare il recapito della famiglia d'origine (ivi compreso possibilmente il numero telefonico).

Il candidato ha l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni del proprio recapito, mediante lettera raccomandata, da inviare al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00185 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alla prova orale d'esame non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di domicilio.

Gli ufficiali subalterni di complemento dell'Aeronautica militare, che abbiano già maturato le condizioni per la promozione al grado di capitano, dovranno dichiarare nella domanda di ammissione al concorso di rinunciare a tale promozione nel caso di nomina a sottotenente dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, in servizio permanente effettivo.

I sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, che partecipano al concorso dovranno dichiarare nella domanda di rinuncia alla carica di pilota qualora venissero nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal capo dell'ufficio nel quale prestano servizio ovvero da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal cancelliere.

Le domande di ammissione al concorso degli ufficiali in congedo si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione le domande che saranno inviate dopo il termine sopra indicato.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 3.

Ai fini della valutazione dei titoli di merito, i concorrenti dovranno produrre a corredo della domanda i documenti relativi ai titoli che ritengano utili ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo art. 10, con esclusione di quelli risultanti dalla documentazione caratteristica, che verrà acquisita d'ufficio.

Tali titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I concorrenti di cui sopra dovranno altresì far pervenire, entro il predetto termine, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I documenti stessi dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative, la cui violazione comporta l'applicazione delle soprattasse previste dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1982.

Art. 4.

I comandi di appartenenza dei militari in servizio ed i comandi di regione aerea, rispettivamente competenti a ricevere la copia della domanda di partecipazione al concorso dei militari in servizio o degli ufficiali in congedo, dovranno trasmettere al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione, entro quindici giorni dalla data di ricezione, i seguenti documenti:

fotocopia integrale delle schede valutative degli ultimi sette anni (o, se trattasi di ufficiali di complemento con un solo anno di servizio o in congedo, fotocopia integrale della scheda o delle schede valutative redattte);

fotocopia integrale della parte 1ª del libretto personale aggiornato e la parte 3ª (indice dei modelli 3 A.M.) per gli ufficiali;

relazione conforme all'allegato 4 del bando di concorso.

Gli stati di servizio ed i fogli matricolari saranno acquisiti d'ufficio.

Art. 5.

Il Ministro della difesa può con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per la nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo.

Art. 6.

L'idoneità fisica degli ufficiali in congedo al servizio militare incondizionato, nei vari impieghi propri del ruolo, sarà accertata mediante visita medica che sarà effettuata presso l'istituto medico legale A.M. di Roma.

Contro l'esito della visita di cui sopra non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita medica muniti di documento di identità personale.

I candidati in servizio dovranno allegare alla domanda una dichiarazione in carta legale rilasciata dall'ufficiale medico dirigente il servizio sanitario dell'ente di appartenenza, attestante che il candidato è ancora idoneo al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare (allegato 3).

Art. 7.

La commissione d'esame sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 8.

Saranno ammessi alle prove d'esame, i candidati ai quali la commissione giudicatrice assegnerà un punteggio non inferiore a 12/20 per il complesso delle qualità militari e professionali risultanti dalla documentazione caratteristica.

Art. 9.

Gli esami del concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) una prova scritta di cultura generale;

b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale;

c) una prova orale di argomenti di cultura generale e tecnico-professionale.

I programmi delle prove d'esame sono riportati nell'allegato 1 del presente decreto.

Le prove scritte d'esame avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8, nei giorni 28 e 29 giugno 1983.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza attendere ulteriori comunicazioni, per sostenere le prove scrittte, nella sede e nei giorni sopra indicati, muniti di documento di identità personale.

I candidati che per qualunque causa non si presentassero alla visita medica o ad una prova nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dalle ulteriori prove d'esame.

I militari in servizio dovranno presentarsi alle prove di esame indossando l'uniforme ordinaria.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Saranno ammessi alle prove orali del concorso i candidati che abbiano riportato una media di almeno 14/20 nelle prove scritte obbligatorie e non meno di 12/20 in ciascuna di esse.

La prova orale avrà luogo nel giorno e nella sede che saranno comunicate agli interessati con lettera raccomandata.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 12/20.

A tutti i militari ammessi a sostenere le prove orali del concorso è concessa una licenza straordinaria nella misura e secondo le modalità previste dalle norme unificate per la concessione delle licenze, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 10.

La graduatoria degli idonei sarà formata dalla commissione giudicatrice sommando:

a) il punteggio, espresso in ventesimi, riportato dal candidato nella valutazione per il complesso delle qualità militari e professionali di cui al precedente art. 8;

b) il punteggio, espresso in ventesimi, risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte d'esame;

c) il punteggio, espresso in ventesimi, riportato nella prova d'esame orale;

d) il punteggio, non superiore a 20/20, per tutti i titoli che saranno giudicati meritevoli di considerazione, sulla base dei criteri che saranno preventivamente stabiliti dalla commissione esaminatrice.

A parità di punteggio complessivo ottenuto nella graduatoria da due o più candidati, si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1982:

a) se trattasi di ufficiali o di sergenti:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, ai sensi delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale (per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia);

5) certificati dei carichi pendenti (rilasciati dalla pretura e dalla procura della Repubblica);

6) certificato di stato libero per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati.

I certificati di cui ai numeri 2, 3), 4), 5) e 6), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di comunicazione di cui al primo comma del presente articolo;

7) diploma originale di licenza di scuola media superiore o copia autentica di esso, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

b) se trattasi di sottufficiali in servizio permanente:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di stato libero per i celibi o stato di famiglia per gli ammogliati;

3) diploma originale di licenza di scuola media superiore o copia autentica di esso, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

Il documento di cui al n. 2), dovrà essere di data non anteriore di tre mesi a quella di comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I marescialli in servizio permanente dell'Aeronautica militare che contino almeno due anni di anzianità di grado sono esonerati dal presentare il documento di cui al n. 3).

I marescialli ed i sergenti maggiori in servizio permanente dovranno allegare una dichiarazione rilasciata dall'autorità dalla quale dipendono, da cui risulti la loro posizione di sottufficiale in servizio permanente.

Tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno altresì trasmettere in carta semplice:

a) la dichiarazione di accettazione della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi;

b) la dichiarazione, anche se negativa, relativa ai servizi civili e militari, di ruolo e non di ruolo, resi in precedenza allo Stato o ad altri enti pubblici.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo capoverso del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione.

In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Art. 12.

La nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, sarà conferita, nel limite dei posti indicati nell'art. 1, ai concorrenti dichiarati idonei nell'ordine di merito derivante dalla graduatoria formata come al precedente art. 10 e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi al concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero in caso di rinuncia alla nomina stessa da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari, ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

L'anzianità relativa di nomina a sottotenente dei vincitori del concorso sarà determinata dal posto di graduatoria conseguito nel concorso stesso. Tuttavia, qualora il Ministero ritenga opportuno istituire subito dopo la nomina un corso di completamento di istruzione militare e professionale, l'anzianità relativa sarà definitivamente determinata sulla base di una media risultante per 3/4 dal voto riportato nella graduatoria degli esami di concorso e per 1/4 dal voto riportato alla fine del corso di completamento di istruzione militare e professionale.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 marzo 1983

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1983
Regstro n. 13 *Difesa, foglio n.* 108

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

(durata delle prove: 6 ore)

a) Cultura generale: consisterà nello svolgimento di un tema di carattere storico, sociale o politico.

b) Cultura tecnico-professionale: verterà su argomenti del relativo programma previsto per la prova orale.

PROVA ORALE

(durata di massima della prova: 60 minuti)

a) Cultura generale: consisterà in una dissertazione sulla prova scritta ed in una discussione sugli argomenti trattati nella stessa o su altre ad essa attinenti.

b) Matematica e fisica.

c) Storia, geografia e topografia.

d) Cultura tecnico-professionale.

PROGRAMMA DELLA PROVA ORALE

1. — *Matematica e fisica*

a) Matematica

(1) *Algebra*:

Calcolo dei monomi e polinomi razionali interi e delle frazioni algebriche.

Identità ed equazioni. Principi della teoria delle equazioni. Risoluzioni di una equazione di 1° grado.

Equazione di 2° grado. Regola dei segni di Cartesio.

Equazione riducibile al 2° grado. Equazioni irrazionali.

Principi generali sui sistemi di equazione. Esempi semplici di sistemi di equazione di grado superiore al primo.

Potenza con esponente razionale dei numeri reali positivi.

Logaritmi dei numeri reali e positivi: definizione e proprietà.

Cenni sulle progressioni aritmetiche e geometriche.

(2) *Trigonometria piana*:

Misura degli archi e degli angoli.

Definizione delle funzioni circolari, loro periodicità e variazioni. Relazioni tra le funzioni circolari di archi supplementari e complementari.

Relazioni fra le funzioni di uno stesso arco.

Valori delle funzioni circolari e di alcuni archi.

Riduzione al 1° quadrante uso delle tavole trigonometriche.

Formule di addizione, duplicazione e bisezione.

Verifica di identità trigonometriche e risoluzione di equazioni trigonometriche.

Relazione tra gli elementi di un triangolo rettangolo e risoluzione di triangoli rettangoli.

Il teorema dei seni ed il teorema di Carnot.

Risoluzione dei triangoli non rettangoli.

Area di un triangolo.

(3) *Geometria*:

Luoghi geometrici. Punti notevoli di un triangolo.

Angoli della circonferenza.

Arco capace di un angolo dato.

Equivalenza piana. Teorema di Pitagora e di Euclide.

Grandezze geometriche.

Rapporti fra grandezze. Proporzioni. Teorema di Talete e sue applicazioni.

Triangoli e poligoni simili.

b) Fisica

(1) *Generalità*:

Proprietà generali e particolari dei corpi.

Sistemi di misura.

(2) *Cinematica*:

Leggi del moto uniforme, vario, naturalmente accellerato, circolare uniforme.

(3) *Statica*:

Concetto di forza e sua misura. Equilibrio delle forze, coppia, forze parallele e centro di gravità.

Macchine semplici: gruppo della leva, carrucola, asse della ruota, gruppo del piano inclinato, cuneo e vite.

(4) *Dinamica*:

Primo e secondo principio. Peso, massa e misura dinamica delle forze. Terzo principio, impulso e quantità di moto. Caduta dei gravi: libera e lungo un piano inclinato.

Forza centrifuga e centripeta: leggi relative. Pendolo semplice: leggi, applicazioni.

Lavoro meccanico: definizione e unità.

Lavoro delle macchine, attrito e resistenza del mezzo.

Forza viva ed energia. Potenza e sue unità.

(5) *Idrostatica*:

Principi di Pascal, dei vasi comunicanti, di Archimede e loro applicazioni.

Densità, peso specifico e loro determinazione.

(6) *Aerostatica*:

Proprietà generali degli aeroformi. Esperienza di Torricelli, pressione atmosferica. Variazioni della pressione atmosferica, conseguenti applicazioni. Barometri. Compressione negli aeroformi: leggi di Boyle e di Dalton, manometri. Moto di un corpo nell'aria e cenno sulla gravitazione aerea: propulsione, sostentazione e governo.

(7) *Termologia*:

Temperatura e sua misura nelle varie scale. Capacità termica e calore specifico. Propagazione del calore e applicazione. Dilatazione dei gas: leggi di Gay-Lussac e Charles. Gas ideali ed equazione caratteristica. Temperatura assoluta. Cambiamento di stato e leggi inerenti. Temperatura critica, liquefazione dell'aria. Metodi per la produzione del freddo.

(8) *Termodinamica*:

Primo principio. Equivalente meccanico del calore. Secondo principio e rendimento delle macchine termiche. Cenni sui motori a scoppio, a iniezione e a reazione.

(9) *Elettrologia*:

Stati elettrici. Leggi delle cariche. Conduttori e isolanti. Elettroscopio.

Leggi di Coulomb. Generalità sul campo elettrico. Capacità dei conduttori. Condensatori. Effetto Volt e pila elettrica. Corrente elettrica: misura e unità pratica. Dissociazione elettrolitica. Elettrolisi e sue applicazioni. Cenno sugli accumulatori. Magnetismo: fenomeni generali, campo magnetico. Campo magnetico terrestre: declinazione, inclinazione, bussole.

Resistenza elettrica: leggi di Ohm, conduttori in serie e in parallelo. Circuito delle pile: batterie in serie e in parallelo con leggi relative. Reostati, amperometri, voltometri. Misura della resistenza con il ponte di Weatstone, effetto Joule: legge e applicazione. Induzione elettromagnetica: fenomeni generali e leggi di Newmann e Lenz. Trasformatori, rocchetto di Ruhmkorff.

2. — *Storia, geografia e topografia*

a) Storia

Il Congresso di Vienna. La Santa Alleanza. Le società segrete.

I moti del 21 in Italia e la crisi della Santa Alleanza. La scienza. La scienza e la tecnica nella prima metà dell'800. La razionalizzazione dell'economia ed i problemi sociali dell'uomo.

Le correnti politiche risorgimentali: Giuseppe Mazzini e la «Giovine Italia», Vincenzo Gioberti, il liberalismo radicale. Pio IX, la concessione degli statuti.

L'Italia dal 1831 al 1848, le rivoluzioni in Europa e le guerre d'indipendenza.

L'Italia nel 1858, i problemi e la politica del Cavour e gli accordi di Plombiers. La guerra e l'armistizio di Villafranca. La spedizione dei Mille. L'annessione del Veneto.

La questione romana.

I problemi d'Italia dopo l'Unità; la questione meridionale.

L'Europa dopo il 1870. Il colonialismo. Il congresso di Berlino.

La prima guerra mondiale: cause politiche, neutralismo ed interventismo. Caporetto. La pace.

Le cause dell'avvento del fascismo.

La seconda guerra mondiale.

b) Geografia fisica ed astronomica e topografia

Configurazione generale della superficie del globo e principali elementi di geografia.

Grandi divisioni della terra.

Geografia fisica e politica dell'Italia. Prodotti naturali dell'Italia. Centri industriali. Dati sommari relativi all'importazione ed esportazione.

Carte geografiche e topografiche. Principali segni convenzionali usati nelle carte geografiche e topografiche. Orientamento di una carta. Scale. Misure delle distanze sulle carte. Uso pratico delle carte.

3. — *Cultura tecnico-professionale*

a) Elementi di storia militare aeronautica

Campagna di Libia. Impiego dell'aviazione nella 1ª Guerra mondiale. Il pensiero del Douhet e del Mecozzi. Imprese aviatorie italiane tra la 1ª e la 2ª Guerra mondiale. Impiego dell'aviazione nella 2ª Guerra mondiale. Progresso del mezzo aereo dall'origine ai nostri giorni.

b) Elementi di esercizio del comando

L'azione di comando: responsabilità e capacità. Poteri e responsabilità del comandante di Corpo: giuramento, promozioni, punizioni, classificazione del personale (OD20), polizia giudiziaria, amministrazione. L'azione di comando nei vari campi di attività: addestramento ed impiego, governo del personale, sicurezza e protezione locale. I servizi d'aeroporto e di caserma: ufficiale di giornata, ufficiale di guardia, comandante della guardia.

c) Arte militare

Generalità sull'arte militare e sua ripartizione. Considerazioni sulle quattro branche dell'arte militare.

d) Organica militare

Il Capo dello Stato: sue attribuzioni costituzionali per quanto concerne il comando delle Forze armate e la difesa del Paese. Consiglio supremo di difesa: composizioni ed attribuzioni. Ministro della difesa: sue attribuzioni. Consiglio di Stato. Consiglio superiore delle Forze armate. Capo di stato maggiore della difesa: sue attribuzioni. Stato maggiore della difesa: organizzazione. Capi di stato maggiore delle tre Forze armate: attribuzioni comuni e particolari. Sottosegretari di Stato alla difesa. Segretario generale della difesa. Uffici centrali e direzioni generali. Stato maggiore dell'Aeronautica militare. Ispettorato logistico. ITAV. Aerobrigata e stormo. Organizzazione della difesa aerea del territorio. Organizzazione del controllo del traffico aereo. Addestramento: istituti, scuole ed enti addestrativi. Organizzazione territoriale e periferica. Reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale dell'Aeronautica militare.

e) Cenni sull'organizzazione della NATO

Comunità Atlantica. Trattato Nord-Atlantico e relativa organizzazione: Consiglio, organi civili e militari, comandi. Organizzazione del Comando in Capo delle Forze Alleate del Sud Europa. 5ª ATAF.

f) Logistica

(1) *La dottrina*:

Generalità, definizione e sviluppo storico.

La logistica nel sistema di alleanza.

Le funzioni della logistica; le funzioni fondamentali; le funzioni non fondamentali; i principi fondamentali della logistica come aspetto parziale dell'arte militare; approvvigionamento; rifornimento; manutenzione; trasporto, infrastrutture, evacuazione ed ospedalizzazione.

La dottrina logistica di guerra; interdipendenza fra operazioni e logistica.

La pianificazione logistica; livelli di pianificazione; fasi della pianificazione.

La programmazione tecnico-finanziaria dell'Aeronautica militare nel quadro delle esigenze della difesa; il bilancio dello Stato e il bilancio del Ministero della difesa.

(2) *I servizi*:

Concetto di base dell'organizzazione; generalità; organizzazione di tipo verticale; organizzazione di tipo orizzontale; organizzazione di tipo misto; funzioni e livelli organizzativi.

Organizzazione logistica dell'Aeronautica militare; il sistema logistico; i servizi logistici; l'apparato logistico.

Il servizio del materiale; le funzioni del servizio del materiale; il patrimonio dello Stato; il materiale speciale dell'Aeronautica: l'identificazione, classificazione, codificazione e catalogazione; responsabilità del personale.

L'approvvigionamento; generalità; formazione e attuazione del bilancio; fasi dell'approvvigionamento; contratti; organi esecutivi e di controllo; approvvigionamento in campo NATO.

Il rifornimento; organizzazione del rifornimento; canali e linee di rifornimento; classificazione logistica del materiale; la gestione logistica delle scorte: la gestione amministrativo-contabile; gli utilizzatori del materiale.

La manutenzione; organizzazione della manutenzione; livello tecnico di manutenzione; manutenzione presso ditte, gli U.S.T., controllo dei materiali inefficienti.

Il servizio armamento e munizionamento; compiti e attribuzioni; organizzazione e funzionamento.

Il servizio cine-fotografico; compiti e attribuzioni; organizzazione e funzionamento.

Il servizio antincendi; compiti e attribuzioni; organizzazione e funzionamento; aspetti operativi del servizio antincendi.

Il servizio trasporti; generalità; principi fondamentali dei trasporti militari; requisiti dei trasporti militari.

Il trasporto ferroviario; generalità; principi e requisiti; organizzazione e funzionamento.

Il trasporto marittimo; generalità; principi e requisiti; organizzazione e funzionamento.

Il trasporto aereo; generalità; principi e requisiti; organizzazione e funzionamento; rapporti fra organi militari ed organi civili del trasporto aereo; il trasporto aereo operativo.

Il trasporto per via ordinaria; generalità; principi e requisiti; organizzazione e funzionamento.

Il servizio autoveicoli e imbarcazioni; compiti e attribuzioni; organizzazione e funzionamento.

Il servizio carburanti e lubrificanti; compiti e attribuzioni; organizzazione e funzionamento.

Il servizio del demanio; compiti e attribuzioni; organizzazione e funzionamento.

Il servizio sanitario compiti e attribuzioni; organizzazione e funzionamento; gli istituti medico-legali; il medico di stormo.

Il servizio telecomunicazioni e assistenza al volo e il servizio meteo; compiti e attribuzioni; organizzazione nazionale, internazionale e funzionamento; la ripartizione del territorio nazionale ai fini dell'assistenza, competenze del servizio telecomunicazioni nel campo della difesa aerea.

Il servizio di commissariato; compiti e attribuzioni; organizzazione e funzionamento; servizio viveri; il materiale ordinario; il servizio dei materiali; servizio vestiario; servizio casermaggio; servizio del contante.

(3) *Cenni di logistica NATO*:

La cooperazione logistica; generalità e definizioni; responsabilità.

Le agenzie di produzione e supporto logistico; il sistema di agenzie; definizione e struttura delle A.P.L.O.; agenzie di produzione; agenzie logistiche.

La pianificazione logistica in sede NATO.

ALLEGATO 2

Modello di domanda
(in carta da bollo) (1)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - Viale dell'Università n. 4 - 00185 ROMA

Io sottoscritto (2) .
nato a . (provincia di .)
il . . appartenente al distretto militare di .
in servizio (o in congedo) presso . . (in ogni caso indicare il numero telefonico dell'ufficio o dell'abitazione civile) residente a . . numero di codice postale (3) . . (provincia di .)
via . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per la nomina a *sottotenente in servizio permanente* effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1983.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe o ammogliato, con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto agli aumenti dei limiti di età (4);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (5) .
.;

di non aver riportato condanne penali (6);

di non avere provvedimenti penali in corso per delitti non colposi;

di essere in possesso del seguente titolo di studio .
conseguito presso . . via .
nell'anno (7) . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (8) .
.;

di aver frequentato, con esito positivo, i seguenti corsi di specializzazione (9) .;

di rinunciare al grado di . . in caso di esito favorevole del concorso di cui sopra (10);

di accettare in caso di nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, qualsiasi destinazione di servizio;

di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente recapito .

Allego il titolo di studio ed i seguenti documenti: .

Dichiaro di aver trasmesso copia della domanda di partecipazione al concorso direttamente al (11) . . . .,
come previsto dall'art. 2 del bando.

Data, ...

Firma . . . .
(cognome e nome leggibile)

Visto, per l'autenticità della firma (12) . . . . .

---

(1) L'inosservanza delle disposizioni relative all'imposta di bollo, comporta l'inoltro, della domanda e di tutti i documenti irregolari al competente ufficio del registro, per la regolarizzazione e per l'applicazione della soprattassa per omesso o insufficiente pagamento dell'imposta (decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1982, n. 955).

(2) Indicare matricola, grado, ruolo e specialità. Le generalità devono esattamente corrispondere a quelle risultanti dal registro dell'atto di nascita.

(3) Luogo di residenza con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(4) Nel caso che il candidato sia ammogliato o vedovo con prole, occorre precisare il numero dei figli viventi. Del pari il candidato dovrà precisare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti.

(5) In caso di non iscrizione, o cancellazione, indicare i motivi.

(6) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale; la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(7) Indicare la denominazione dell'istituto, la sede e l'indirizzo completo.

(8) Specificare la durata ed i periodi nei quali il concorrente ha prestato servizio militare. Gli ufficiali ed i sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, dovranno dichiarare di rinunciare alla carica di pilota nel caso di nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

(9) Indicare solo i corsi di specializzazione, frequentati in Italia o all'estero, relativi a campi di attività aeronautica ed attinenti ai compiti logistici-operativi devoluti agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

(10) Solo per i candidati che rivestino il grado di tenente di complemento dell'Aeronautica militare.

(11) Indicare il comando dell'ente al quale il militare ha trasmesso la domanda, o, se trattasi di ufficiale in congedo il comando di regione aerea competente per territorio.

(12) Firma del capo dell'ufficio ovvero di un notaio o del segretario comunale del luogo di residenza o del cancelliere.

ALLEGATO 3

Timbro dell'ente

DICHIARAZIONE MEDICA

(in carta da bollo)

Il (1) . . . . nato a . . . .
provincia di (. .) il . . . . . sottoposto a visita medica in data odierna è risultato idoneo fisicamente al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare.

Data, ...

L'ufficiale medico
dirigente il servizio sanitario

Timbro tondo

---

(1) Indicare il grado, matricola, l'Arma e Corpo, il ruolo, la specialità, il cognome e nome del candidato.

ALLEGATO 4

(*Timbro dell'ente*)

RELAZIONE

1. DA UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE AI FINI DEL CONCORSO POSIZIONE MILITARE DEL CANDIDATO.

Prevista dall'art. 4 del bando di concorso a quaranta posti di sotto tenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi:

a) il (1)
b) incorporato nell'Aeronautica militare in data .
in qualità di:

2. SERVIZI PRESTATI DAL CANDIDATO IN QUALITÀ DI UFFICIALE DI COMPLEMENTO O DI SOTTUFFICIALE DELL'AERONAUTICA MILITARE

. (2) .

3. QUALITÀ FISICHE, MORALI, DI CARATTERE, PROFESSIONALI, CULTURALI, INTELLETTUALI (3).

a) *Qualità fisiche, morali e di carattere*:
prestanza e portamento
salute
resistenza fisica
energia
decisione
iniziativa
costanza e perseveranza
fiducia e sicurezza in se stesso
autocontrollo
spirito critico
tatto
amor proprio
dignità personale
sincerità
lealtà
rettitudine
riservatezza
comportamento nella vita privata

b) *Qualità culturali ed intellettuali*:
memoria
patrimonio culturale
capacità di espressione scritta
capacità di espressione orale
buon senso

c) *Qualità professionali*:
preparazione tecnico-professionale
capacità didattica, educativa, addestrativa
capacità amministrativa
cura del materiale
governo del personale
esecuzione degli ordini
atteggiamento verso i superiori
atteggiamento verso i colleghi
atteggiamento verso gli inferiori
senso del dovere
senso della responsabilità
senso della disciplina

4. RENDIMENTO FORNITO DAL CANDIDATO.
(4)

In base a quanto sopra esposto giudico il candidato: .
(5)

Data, .

Il compilatore

(Timbro e firma del compilatore)

Timbro tondo

Vista la suesposta relazione giudica il candidato: (6)

Data, .

Il primo revisore

(Timbro e firma del primo revisore)

Il secondo revisore

(Timbro e firma del secondo revisore)

(1) Indicare il grado, l'Arma, il ruolo, la specialità, il cognome e nome del candidato.

(2) Indicare le mansioni affidate al candidato presso l'ente che compila la relazione ed eventualmente quelle in precedenza espletate, desunte dal libretto personale del candidato stesso.

(3) Per la valutazione delle singole qualità assegnare il giudizio di: ottimo, buono, sufficiente e scarso.

(4) Esporre in breve sintesi il rendimento del candidato ed attribuire il giudizio: ottimo, buono, sufficiente, scarso.

(5) Meritevole o non meritevole di essere nominato ufficiale in servizio permanente effettivo.

(6) In caso di contrasto con i giudizi espresso dal compilatore, ciascun revisore dovrà brevemente precisare i motivi del dissenso.

(2464)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico laureato, di tecnico coadiutore, di aiuto bibliotecario e di tecnico esecutivo presso la Università di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di agraria:

istituto di microbiologia agraria e tecnica . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze agrarie, scienze delle preparazioni alimentari, scienze biologiche.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di agraria:

istituto di microbiologia agraria e tecnica . . posti 1
(cattedra di microbiologia ed immunologia)

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per esami, a cinque posti di aiuto bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche universitarie (sesta qualifica funzionale) presso l'Università di Milano.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria (quarta qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di farmacia:

istituto di chimica farmaceutica e tossicologica . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(2336)

Concorso a posti di tecnico coadiutore presso l'Università della Calabria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di ingegneria:

dipartimento di sistemi . . . posti 1

Centro radio-televisivo . . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Calabria, Commenda di Rende (Cosenza), scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Calabria.

(2333)

Concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Università di Genova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria (quarta qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di patologia speciale chirurgica . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, via Balbi, 5, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

(2334)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione unversitaria (quarta qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di chimica fisica . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, via Balbi, 5, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione unversitaria (quarta qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di ingegneria:

istituto di macchine posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, via Balbi, 5, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

(2499)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Messina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria (quarta qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di zoologia (prima cattedra) . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

(2335)

Concorso a posti di bidello presso l'Università della Basilicata - Potenza

E' indetto pubblico concorso, per titoli, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria dei bidelli delle università e degli istituti di istruzione universitaria (seconda qualifica funzionale) presso l'Università degli studi della Basilicata - Potenza.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Basilicata - Potenza, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Basilicata - Potenza.

(2498)

Concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Università di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria (quarta qualifica funzionale) presso la cattedra e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

cattedra di fisiologia vegetale presso l'istituto di orto botanico . . . . posti 2

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove di esame si svolgeranno presso la cattedra di fisiologia vegetale - istituto di orto botanico - facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - largo C. di Svezia, 24 - Roma, alle ore 9 del settantaduesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sottoindicati:

Facoltà di ingegneria:

istituto di impianti nucleari (per le esigenze della cattedra) . . . . posti 2

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono previsti per i due posti messi a concorso esami diversi in relazione a programmi diversi (programma *A* - programma *B*); pertanto il candidato nella domanda di ammissione al concorso deve specificare a quale dei due posti intende partecipare e nel caso intenda concorrere ad entrambi i posti deve produrre due distinte domande.

Le prove d'esame si svolgeranno presso la cattedra di impianti nucleari - facoltà di ingegneria - Università degli studi di Roma - Palazzo Baleani - corso Vittorio Emanuele II, n. 244 - Roma, alle ore 9 del settantesimo e settantaduesimo giorno non festivo rispettivamente per il primo posto (programma *A*) e secondo posto (programma *B*), successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(2501)

Concorso a posti di coadiutore amministrativo presso l'Università di Modena

E' indetto pubblico concorso, per esami, a tre posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie (quarta qualifica funzionale) presso l'Università di Modena.

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Modena, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Modena.

(2500)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Perugia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria (quarta qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di agraria:

istituto agronomia generale e coltivazioni erbacee posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Perugia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Perugia.

(2502)

Concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Università di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria (quarta qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Prima facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica ostetrica e ginecologica . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Rettorato:

servizi generali . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(2503)

Concorso a posti di tecnico degli uffici tecnici presso l'Università di Cassino

E' indetto concorso, per esami, a due posti di tecnico (sesta qualifica funzionale) in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici presso l'Università di Cassino.

Titolo di studio richiesto: diploma di abilitazione rilasciato da istituti tecnici industriali per l'edilizia e per geometri.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Cassino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo presso l'Università degli studi di Cassino, via Marconi (pal. Curia), con inizio alle ore 9, del novantesimo giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Cassino.

(2504)

Concorso ad un posto di tecnico presso l'Università di Urbino

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico della carriera esecutiva del personale tecnico delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto di fisica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università degli studi di Urbino.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Urbino, debbono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena l'esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale non docente dell'Università degli studi di Urbino.

(2505)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Perugia.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Perugia, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 26, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 9 luglio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Perugia - istituto di archeologia - facoltà di lettere e filosofia - via dell'Aquilone - Perugia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 10 maggio 1983, ore 9;
seconda prova: 11 maggio 1983, ore 9.

(2493)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Catania.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Catania, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 78, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Catania - istituto di scienze della terra - Università di Catania, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 23 maggio 1983, ore 10;
seconda prova: 24 maggio 1983, ore 10.

(2465)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Genova.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Genova, facoltà di scienze politiche, gruppo di discipline n. 4, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 giugno 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Genova - istituto di studi giuridici - facoltà di scienze politiche - Salita S. Nicolosio, 1/6 - Genova, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 26 maggio 1983, ore 8,30;
seconda prova scritta: 27 maggio 1983, ore 8,30.

(2466)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università della Tuscia - Viterbo.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi della Tuscia - Viterbo, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 142, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 7 luglio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi della Tuscia - facoltà di agraria - località Riello - Viterbo, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 23 maggio 1983, ore 11;
seconda prova scritta: 24 maggio 1983, ore 9.

(2495)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Milano.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Milano, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 78, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Milano - sezione di geofisica - dipartimento di scienze della terra - via L. Cicognara, 7 - Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 25 maggio 1983, ore 8,30;
seconda prova: 26 maggio 1983, ore 8,30.

(2467)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Roma

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 53, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma - istituto di filosofia - Villa Mirafiori - piano III - via Nomentana, 118 - Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 9 maggio 1983, ore 8,30;
seconda prova scritta: 10 maggio 1983, ore 8,30.

(2494)

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 63, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma - istituto di neuropsichiatria infantile - via dei Sabelli n. 108 - Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 1° giugno 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 2 giugno 1983, ore 9.

(2468)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Verona (indetto dalla Università di Padova).

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Verona (indetto dalla Università di Padova con decreto rettorale 25 marzo 1982, n. 5617) facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 39, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Verona - facoltà di economia e commercio - istituto di lingue e letterature straniere, via Vicolo Dietro S. Francesco, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 17 maggio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 18 maggio 1983, ore 9.

(2471)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Salerno

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Salerno, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 44, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 3 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Salerno - facoltà di magistero - via Vernieri - Salerno, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 17 maggio 1983, ore 8,30;
seconda prova: 18 maggio 1983, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Salerno, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 93, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 3 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Salerno - istituto di matematica - facoltà di economia e commercio, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 26 maggio 1983, ore 9;
seconda prova: 27 maggio 1983, ore 9.

(2469)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste, classe di matematica, gruppo di discipline n. 90, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 dell'11 maggio 1982, si svolgeranno presso la sede della S.I.S.S.A., viale Miramare, 325 - Trieste, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 25 maggio 1983, ore 9,30;
seconda prova scritta: 26 maggio 1983, ore 9,30.

(2470)

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Firenze.

Le prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Firenze, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 4, già fissate per i giorni 21-22 marzo 1983, sono state rinviate come segue:

prima prova: 30 maggio 1983, ore 9;
seconda prova: 31 maggio 1983, ore 9.

Le suddette prove si svolgeranno presso l'istituto di diritto pubblico - via G. Giusti, 7 - Firenze.

(2472)

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università della Tuscia Viterbo.

Le prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi della Tuscia - Viterbo, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 146, già fissate per i giorni 26-27 aprile 1983, ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 31 marzo 1983, pag. 2511, sono state rinviate come segue:

prima prova: 18 maggio 1983, ore 9;
seconda prova: 19 maggio 1983, ore 9.

Le suddette prove si svolgeranno presso le facoltà di agraria - località Riello - Viterbo.

(2496)

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Sassari.

Le prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Sassari, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 68, già fissate per i giorni 22-23 marzo 1983 ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 14 febbraio 1983, pag. 1187, sono state rinviate come segue:

prima prova (prova scritta): martedì 3 maggio 1983, ore 9;

seconda prova (prova pratica): mercoledì 4 maggio 1983, ore 9.

Le suddette prove si svolgeranno presso l'istituto di fisiologia generale e clinica biologica - facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - Università di Sassari - terzo piano - Sassari.

(2497)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 102-*bis* del 14 aprile 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Provincia autonoma di Trento - Assessorato alle attività sociali e sanità: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

tre posti nella posizione funzionale di operatore professionale coordinatore-assistente sanitaria, di cui uno presso l'U.S.L. del Comprensorio della Valle di Fiemme-Cavalese, uno presso l'U.S.L. del Comprensorio della Bassa Valsugana e del Tesino-Borgo e uno presso l'U.S.L. del Comprensorio di Primiero-Fiera di Primiero;

un posto nella posizione funzionale di operatore professionale collaboratore-terapista della riabilitazione presso l'U.S.L. del Comprensorio della Valle di Fiemme-Cavalese.

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 109, del 21 aprile 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Istituto autonomo case popolari di Acireale: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di procuratore legale, quarta fascia funzionale.

Unità sanitaria locale n. 16, «*Val D'Era*», *in Pontedera*: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di operaio ad alta specializzazione caldaista nella posizione funzionale di operatore tecnico.

Unità socio-sanitaria locale n. 70, *in Legnano*: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di capo ripartizione ragioneria.

Unità socio-sanitaria locale n. 23, *in Tirano*: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di capo servizi sanitari ausiliari.

Regione Piemonte - Unità socio-sanitaria locale, n. 69, *in Nizza Monferrato*: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tredici posti di infermiere/a professionale.

Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 30 «*Medio Polesine*», *in Rovigo*: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di direttore tecnico biologo.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100831110)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.